



SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23
DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
CIG7621449AAB**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 06/03/2019 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

TELECOM ITALIA S.p.A, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10
=undicimiliardiseicentosettantasettemilioniduemilaottocentocinquantacinque/10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Gaetano Negri, 1, in persona del Procuratore e legale rappresentante Ing. Massimiliano Materazzi, giusta poteri allo stesso conferiti a seguito di procura per atto Dott.ssa Sandra De Franchis, Notaio in Roma, in data 29/10/2018 (n. rep. 10432 n. racc. 4945), (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la



Convenzione sino a concorrenza dell'importo globale massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo globale massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo e importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 01/10/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.186 del 27/09/2018;



- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la **garanzia definitiva** rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni ed avente n. 01.000035556 per un importo di Euro 984.000,00= (novecentoottaquantatromila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni ed avente n. 01.000035557 per un importo pari ad Euro 32.150,00= (trentaduemilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "5"* (Capitolato Tecnico), l'*Allegato "4"* (Condizioni Generali), l'*Allegato "9"* (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'*Allegato "E"* (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l'*Allegato "3"* Patto di integrità, l'*Allegato "7"* contratto di avvalimento.



ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "5";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "4";
 - d) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Importo Globale Massimo della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a 164.000.000,00 (centosessantaquattromilioni/00).
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
 - h) **"Fornitura Iniziale"**: si veda Cap. 4 dell'App. 5 del Capitolato Tecnico;
 - i) **"Fornitura Successiva"**: si veda Cap. 4 dell'App. 5 del Capitolato Tecnico;
 - j) **"Licenze Iniziali"**: si veda Cap. 4 dell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico;
 - k) **"Licenze Aggiuntive"**: si veda Cap. 4 dell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico;
 - l) **"Licenze Integrative"**: si veda Cap. 4 dell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico;
 - m) **"Subscription Online"** si veda Cap. 4 dell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico;
 - n) **"Altre"** si veda il Capitolato Tecnico e l'Appendice 5 del Capitolato Tecnico.
 - n) Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente;
 - o) **"Consociata Iscritta"**: per la presente Convenzione deve intendersi, anche in deroga a quanto previsto nell'Appendice A del Capitolato tecnico e nei documenti Microsoft in genere, le Amministrazioni o Enti come definite/i all'articolo 1, comma 1, lett. a), delle Condizioni Generali.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente in ogni caso le condizioni previste nella presente convenzione prevarranno sulle clausole contenute nella documentazione del fornitore e/o del Licenziatario.



ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Le modalità di utilizzo delle Licenze Microsoft sono disciplinate dall'Appendice A al Capitolato tecnico, recante "Restrizioni e Diritti di utilizzo Aggiuntivi".

Le Parti danno espressamente atto di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole dell'Appendice A, costituente parte integrante del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione.

Le parti convengono espressamente che in caso di discordanza fra quanto previsto nell'Appendice A del Capitolato Tecnico e quanto previsto nella Convenzione e nelle Condizioni Generali, prevarrà in ogni caso quanto previsto nella presente Convenzione e nelle Condizioni Generali.

Le parti convengono altresì che in caso di contrasto tra le previsioni contenute nell'Appendice A e quelle contenute nell'Appendice 5 al Capitolato Tecnico, prevalgono le previsioni di cui all'Appendice 5.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology". Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement con i servizi connessi - descritte e specificati nel Capitolato Tecnico, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo Globale Massimo pari a:

§ Euro 164.000.000,00 (centosessantaquattromilioni/00) suddiviso nei seguenti quantitativi massimi:

§ Euro 126.000.000,00= (centoventiseimilioni/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture Iniziali;

§ Euro 38.000.000,00= (treentottomilioni/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture Successive;



2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna: *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. La fornitura e i servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo globale massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 12/04/2019, data di attivazione della presente Convenzione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo globale massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise

Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (quinta edizione)

Allegato 4 – Schema di Convenzione



attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per le forniture iniziali, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 mesi decorrenti dalla data accettazione/data consegna, secondo quanto stabilito ai paragrafi 10.1.1 e 4.3 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quello di attivare la procedura per consentire all'Amministrazione di ricevere a mezzo mail la lettera di benvenuto del Fornitore contenente gli elementi essenziali per l'accesso da parte dell'Amministrazione al sito web VLSC della Microsoft, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini riportati al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle licenze (sia on-premises che subscription on line) oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.



6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo dei servizi ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e relative appendici; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura”, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi e dei beni delle forniture rese disponibili.
9. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione contraente emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell’Amministrazione contraente, dell’avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 7 SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi previsti nell’ art 5 del Capitolato Tecnico per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo nei giorni e orari indicati all’ paragrafo 5 del Capitolato tecnico, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero



progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinalivi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinalivo di Fornitura;
- se prevista Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;

4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestatati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "4E".
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinalivo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le



successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico, nelle sue appendici e nel successivo articolo 11 della presente Convenzione.

ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono quelli risultanti dai prezzi del Listino di Riferimento Microsoft EA, Gruppo 1, per l'Utente Finale, Fascia D, di cui al par. 3.1 del Capitolato Tecnico ridotti di una percentuale dell'importo, pari alla percentuale di sconto offerta dal Fornitore e presente nella relativa Offerta Economica allegata alla presente Convenzione.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni". Più in particolare i corrispettivi saranno fatturati e liquidati secondo la seguente tempistica:
 - a) con riferimento alle **Licenze Iniziali** (come identificate al paragrafo 4.1.1 dell'Appendice 5 al Capitolato tecnico), in 3 (tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento dell'acquisto e le restanti all'inizio degli altri due anni di durata del contratto di fornitura.
 - b) Con riferimento alle **Licenze Aggiuntive** (come identificate al paragrafo 4.2.1 dell'Appendice 5 al Capitolato tecnico) il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo Contratto attuativo, è versato in una unica soluzione al momento dell'acquisto. Il Listino di Convenzione riporta i tre distinti corrispettivi applicabili, determinati in ragione del numero di anni residui di Software Assurance (TrueUp 1Yr, TrueUp 2Yr, TrueUp 3Yr).
 - c) Con riferimento alle **Licenze Integrative** (come identificate al paragrafo 4.2.2 dell'Appendice 5 al Capitolato tecnico) "il corrispettivo è versato in una unica soluzione in relazione al numero di anni contrattuali residui della Software Assurance (1Yr remaining, 2Yr remaining, 3Yr remaining); il Listino di Convenzione riporta tre distinti corrispettivi (per 1Yr remaining, 2Yr remaining o 3Yr remaining) a seconda del numero disponibile di anni residui di Software Assurance.
 - d) Con riferimento alle **Licenze Subscription Online** (come identificate nel Capitolato tecnico e al paragrafo 4.2.3 dell'Appendice 5) le modalità di pagamento sono le seguenti:
per i Prodotti "Cloud": (i) se acquistati nell'ambito di una Fornitura Iniziale, il corrispettivo sarà versato in 3 (tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento dell'acquisto e le restanti all'inizio degli altri due anni di durata del contratto di fornitura;
(ii) se acquistati nell'ambito di una Fornitura Successiva (Aggiuntiva o Integrativa), il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo contratto attuativo, sarà versato in una unica soluzione al momento dell'acquisto, ed è determinato in ragione della durata della fornitura, decorrente dal mese successivo a quello della data dell'ordinativo.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza sopra stabilita e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle



Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso gli indirizzi indicati in fattura.

Il Fornitore dichiara che i predetti indirizzi operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1,



lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura.

La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art.

1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa alla tipologia di bene acquistato previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo.



rispetto ai termini di cui al comma 3.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%.

ARTICOLO 10 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, come previsto dal paragrafo 1.1 dell'Appendice 3 ("Schede Indicatori di qualità") al Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini perentori di consegna delle licenze d'uso Microsoft EA oggetto della Fornitura previsti dal precedente articolo 6, nonché dal paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad



- essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (Euro mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Customer Care, di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico, che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari ad € 100,00= (Euro cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Come previsto dai paragrafi 1.3 ed 1.4 dell'Appendice 3 ("Schede Indicatori di qualità") al Capitolato Tecnico, nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi al Customer Care di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 100,00= (€ cento/00) per ogni mancanza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di ritardato invio dell'aggiornamento del listino, rispetto al termine previsto al par.3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari ad € 3.000,00= (Euro tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di difformità dei contenuti o delle modalità di trasmissione dell'aggiornamento del listino per i mesi successivi alla Data di attivazione della Convenzione, così come previste al par. 3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari ad € 3.000,00= (Euro tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che



l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

10. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12 GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 25/03/2019 ed avente n. 01.000035556 di importo pari ad Euro 984.000,00=(novecentotrentaquattromila/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A..
La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.

La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli



Ordinativi di Fornitura.

5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
8. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
10. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
11. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 25/03/2019 e avente n. 01.000035557 pari ad un importo di Euro 32.150,00= (trentaduemilacentocinquanta/00).
Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione la mancata attivazione del "Customer Care" e la mancata comunicazione dei numeri dedicati entro la Data di Attivazione della Convenzione; in tal caso la Consip ha facoltà di risolvere la Convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno.



Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione **all'Autorità Nazionale anticorruzione** nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16 REVISIONE LISTINO

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore può comunicare la proposta di aggiornamento del/i listino/i di Convenzione Microsoft EA per la valutazione di Consip, nei termini di cui al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico.

La proposta di aggiornamento del listino di Convenzione deve essere composta da:

- a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione del/i prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino, e del/i relativo/i prezzo/i;
 - b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione del/i prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino e del/i relativo/i prezzo/i.
A tal fine, potrà essere richiesta da Consip ogni più idonea documentazione del/i prodotto/i offerto/introdotto/i rispetto al Listino Microsoft Enterprise Agreement.
2. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare l'aggiornamento. Consip potrà valutare negativamente l'introduzione di Licenza/e sostitutiva/e relativi a prodotti da essa ritenuti di non interesse delle Pubbliche Amministrazioni.
 3. Il Fornitore potrà non fornire una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise



Agreement, solo ed esclusivamente in caso di “eliminazione dal Listino della Licenza medesima” accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip:

a) dichiarazione, in originale, di “eliminazione dal Listino” del legale rappresentante del Produttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione dell’eventuale Licenza offerta in sostituzione,

4. All’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma, Consip ha la facoltà di:

- recedere in tutto dalla presente Convenzione;
- recedere in parte, eliminando dall’oggetto della Convenzione la/e licenza/e d’uso Microsoft non più a Listino, ovvero
- esonerare il Fornitore dalla fornitura del/la Licenza/e non più a Listino, con l’introduzione in Convenzione della/e Licenza/e d’uso offerta/e in sostituzione.

5. Il Fornitore potrà proporre a Consip la modifica degli importi unitari di una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise Agreement. Al fine di determinare il nuovo corrispettivo della/e Licenza/e d’uso verrà applicato lo sconto offerto in sede di aggiudicazione, riportato nell’Allegato

B. All’esito di tale determinazione in ordine al nuovo corrispettivo:

- a) qualora la modifica del corrispettivo sia migliorativa per l’Amministrazione, Consip procederà all’accettazione del corrispettivo modificato e all’aggiornamento del listino;
- b) qualora la modifica del corrispettivo sia peggiorativa per l’Amministrazione, Consip potrà esercitare una delle seguenti facoltà:
 - accettare gli importi unitari modificati ed aggiornare il relativo listino;
 - esercitare il diritto di recesso, in tutto o in parte, dalla Convenzione, eliminando dall’oggetto della Convenzione la Licenza che ha subito l’incremento degli importi unitari.

ARTICOLO 17 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel



formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT3800306903240100000005558.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.



9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le



Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, li _____

CONSIP S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Validità: dal 19/06/2018 al, 18/06/2021
Firma digitale: n. 3981615

IL FORNITORE
Ing. Massimiliano Materazzi
C.F.: MTRMSM70P29F839Q
Certificatore: TI TrustTechnologies CA
Validità: dal 23/11/2017 al, 22/11/2020
Firma digitale: n. 444343

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

= con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale)



- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali);; Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17(Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Ing. Massimiliano Materazzi

C.F.: MTRMSM70P29F839Q

Certificatore: TI Trust Technologies CA

Validità: dal 23/11/2017 al, 22/11/2020

Firma digitale: n. 444343

CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO
MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

QUINTA EDIZIONE

ID 1910

ALLEGATO 5

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC



1. PREMESSA

1.1 Sintesi della Fornitura disciplinata dal Capitolato Tecnico

Il presente documento, suddiviso in dodici capitoli, disciplina per la Pubblica Amministrazione gli aspetti della fornitura di Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement (Licenze d'uso Microsoft EA), relative al software proprietario del produttore Microsoft.

Sono disciplinati anche i servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

1.2 Sintesi del contenuto del Capitolato Tecnico

Il presente Capitolato Tecnico, per ciascun paragrafo descrive:

- il contesto dell'iniziativa relativa alla fornitura disciplinata - par. 2;
- l'oggetto e la descrizione delle forniture - par. 3;
- i massimali, la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi - par. 4;
- le condizioni e le modalità di prestazione dei servizi connessi alla fornitura - par. 5;
- i livelli di servizio richiesti - par. 6 e 7;
- le modalità di esecuzione della fornitura - par. 8;
- le attività di monitoraggio delle forniture - par. 9;
- le modalità e gli strumenti per l'esecuzione delle verifiche di conformità - par. 10;
- i requisiti di qualità, e lista delle appendici - par. 11 - 12.

1.3 Definizioni e Glossario del Capitolato Tecnico

Di seguito si elencano le principali definizioni, limitate e applicate al contesto delle forniture in oggetto:

"Fornitore": l'operatore economico aggiudicatario della gara;

"Microsoft": si intende la Società detentrica del copyright sul software oggetto del presente Capitolato e la persona giuridica Microsoft produttore delle Licenze d'uso Microsoft EA;

"Amministrazione/i": si intende la/le Amministrazione/i Contraente/i, come definita/e nello Schema di

Convenzione, quindi la/le Amministrazione/i che utilizza/utilizzano la Convenzione mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura;

"Consociata Iscritta": per la presente Convenzione deve intendersi, anche in deroga a quanto previsto nell'Appendice A del Capitolato tecnico e nei documenti



Microsoft in genere, le Amministrazioni o Enti come definite/i all'articolo 1, comma 1, lett. a), delle Condizioni Generali;

"Data di attivazione": data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione;

"Data Ordine": la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero la data che comparirà nell'omonimo campo del database degli ordinativi sul sito www.acquistinretepa.it per la Convenzione in esame;

"Data di Accettazione": la data di esito positivo della verifica di conformità;

"Data di consegna": la data di ricezione della Amministrazione contraente delle e.mail "lettera di

benvenuto" e/o "lettera di comunicazione", dalla quale sul sito VLSC di Microsoft la fornitura risulta assegnata all'Amministrazione ordinante;

"Licenza d'uso on-premises" (Licenza d'uso in locale): s'intende la licenza a tempo indeterminato (Licenza d'uso in acquisto) o a tempo determinato (Licenza d'uso in locazione) ad installare, scaricare, accedere e ad utilizzare un prodotto presso l'infrastruttura informatica dell'Amministrazione Contraente (interna/inhouse o esterna/outourcing);

"Licenza d'uso Online": è la Licenza che consente alle Amministrazioni la fruizione diretta, via internet, delle funzioni informatiche tecnologiche e/o applicative disponibili da uno o più prodotti software della Microsoft, costantemente aggiornati nel corso della validità contrattuale.

"VLSC": Volume Licensing ServiceCenter, sito della Microsoft (<https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx>) per l'accesso alle licenze e al software Microsoft in licenza d'uso;

"Licenza d'uso Microsoft EA": sono le licenze d'uso dell'offerta Microsoft EA, del tipo:

i) licenza d'uso on-premises a tempo indeterminato (in acquisto):

relativa allo specifico prodotto software e alla software assurance del medesimo specifico prodotto software o,

relativa alla sola software assurance del medesimo specifico prodotto software;

licenze d'uso Subscription on-premises a tempo determinato (licenza in locazione)

relative allo specifico prodotto software ed alla software assurance del medesimo specifico prodotto, per tutto il periodo di locazione;

licenze d'uso Subscription Online: sono le licenze a tempo determinato relative a prodotti software di tipo Online le cui funzionalità sono costantemente aggiornate e fruite dall'Amministrazione Contraente via internet;

"Licenze d'uso Microsoft EA – Gruppo 1 on-premises": sono le licenze d'uso dell'offerta Microsoft EA, di tipo on-premises, appartenenti alle famiglie dei relativi prodotti software Microsoft, indicate al par. 3, Oggetto e descrizione della fornitura; la lista delle famiglie del Gruppo 1 può variare nel corso della durata della convenzione.

"Licenze d'uso Microsoft EA – Gruppo 2 Prodotti con modalità Dual Use Right": sono le licenze d'uso dell'offerta Microsoft EA, che prevedono la possibilità di essere utilizzate in modalità on-premises ovvero on line, appartenenti alle famiglie dei relativi prodotti software Microsoft, indicate al par. 3 - Oggetto e descrizione della fornitura; la lista delle famiglie del Gruppo 2 può variare nel corso della durata della convenzione.

"EA": Enterprise Agreement Microsoft, offerta d'acquisizione (programma) che propone, tra l'altro, la fornitura per un minimo di 250 licenze d'uso (ad esempio, di almeno uno dei componenti della piattaforma del software desktop (Sistema Operativo Windows per PC, Office, Client Access License Suite (CAL Suite) e di tutto il restante software prodotto dalla Microsoft;

"GOL": Government Open License Microsoft offerta d'acquisizione (programma)



proposto alle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di licenze d'uso relative a tutto il software prodotto della Microsoft, oggetto della Convenzione "Licenze d'Uso Microsoft Government Open License";

"software assurance": è la denominazione commerciale assegnata dalla Microsoft all'offerta costituita dall'aggiornamento evolutivo di uno specifico prodotto software reso dalla stessa Microsoft immediatamente fruibile dall'acquirente e da un insieme di vantaggi e servizi informatici correlati al prodotto software – detti Vantaggi della software assurance;

"aggiornamento evolutivo (upgrade)": è l'aggiornamento alla nuova versione di un prodotto software che aggiunge nuove funzionalità (le correzioni dei difetti presenti nei prodotti software già rilasciati in commercio non costituiscono nuove funzionalità);

"Software Assurance": nell'ambito della software assurance è la licenza d'uso relativa al software di upgrade ed ai Vantaggi;

Prodotto: sono tutte le Licenze d'uso Microsoft EA così come indicate al paragrafo 3) Oggetto e descrizione della fornitura e suoi successivi aggiornamenti;

prodotto software: indica tutti i pacchetti software della Microsoft relativi alle Licenze d'uso Microsoft EA così come indicate al paragrafo 3) Oggetto e descrizione della fornitura e suoi successivi aggiornamenti;

Sistema: Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;

Altre definizioni: si veda anche l'Appendice 5 del Capitolato Tecnico, recante "Struttura del listino e principali Clausole commerciali dell'EA della Microsoft".

2 CONTESTO

Il Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione prende avvio nel 1999. L'art. 26 della legge finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999 n. 488) introduce un nuovo Sistema di approvvigionamento di beni e servizi utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni. Tale disposizione attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, anche, Ministero) il compito di individuare, nel rispetto della normativa in materia di scelta del contraente, l'operatore economico fornitore di beni e servizi. I soggetti, così individuati, si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni. Con la stipula delle convenzioni vengono, poi, definite le condizioni contrattuali ed economiche che regoleranno i futuri rapporti contrattuali tra l'impresa e l'amministrazione nascenti a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Con il D.M. 24 febbraio 2000, l'articolo 58 della Legge n. 388 del 2000 e il D.M. 2 maggio 2001, a Consip S.p.A. viene conferito l'incarico di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto del Ministero e delle altre amministrazioni.

Per la fornitura in oggetto le Amministrazioni operano la scelta secondo: quanto disposto dall'art. 68 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) avente ad oggetto l'analisi comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: i) software appositamente sviluppato; ii) riutilizzo di software o parti di esso; iii) software libero a codice sorgente aperto; iv) software fruibile in modalità computing; v) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; vi) software combinazione delle precedenti soluzioni; principi di parità di trattamento, concorrenza, economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica.



Le Amministrazioni aderiranno alla Convenzione relativa alla fornitura di Licenze Microsoft EA qualora, dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, risulti:

- motivata l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno dell'Amministrazione medesima,
- a software liberi o a codici sorgente aperti, adeguati alle esigenze da soddisfare;
- motivata la scelta di acquistare Prodotti del licensing Microsoft EA di tipo on-premises e/o di tipo Online;
- che detto acquisto di Prodotti del licensing Microsoft EA, anche in composizione di licensing on-premises e online, sia economicamente più conveniente tra i differenti modelli di commercializzazione delle licenze d'uso Microsoft.

3 OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

3.1 Licenze d'uso Microsoft EA

Le Licenze d'uso Microsoft EA oggetto della presente fornitura sono relative alle piattaforme software Microsoft di interesse per la PA, denominate commercialmente:

Sistemi Operativi, di sicurezza e System Management, CRM, Exchange, Office, Office 365 e altro software di produttività individuale, Collaboration, SQL e Business Intelligence e Content Management, Development Application Platforms, System Management, Data Analysis.

Tutti i prodotti software delle piattaforme Microsoft sono raggruppati nei gruppi di famiglie "Gruppo 1 On-Premises", "Gruppo 2 Dual Use Rights"

Le famiglie dei due Gruppi sopra indicate, i prodotti software di appartenenza e le relative licenze d'uso Microsoft EA, sono mensilmente aggiornati.

Tutte le licenze d'uso Microsoft EA di interesse per la PA, oggetto della fornitura, sono riportate nel Listino di "Licenze d'uso Microsoft EA Fascia D" di cui rispettivamente all'Appendice 4-1.

Il listino riporta per ciascun prodotto le denominazioni della famiglia software e del Gruppo di appartenenza.

Il Listino di Riferimento delle "Licenze d'uso Microsoft EA per l'Utente Finale, Fascia D", di cui all'Appendice 4 del Capitolato Tecnico è mensilmente aggiornato.

Con riferimento ai prodotti software previsti nel Listino di Riferimento "Licenze d'uso Microsoft EA per l'Utente Finale, Fascia D", (Appendice 4 del Capitolato tecnico), le modalità d'uso, le condizioni e le limitazioni, sono indicate nei documenti "Condizioni relative ai Prodotti" e "Condizioni per l'Utilizzo dei Servizi Online" (presenti sul sito web della Microsoft come più avanti specificato).

Rispetto alle suddette condizioni/limitazioni, prevalgono le condizioni e limitazioni indicate all'Appendice 5 del Capitolato Tecnico, recante "Struttura del listino e principali clausole commerciali dell'EA Microsoft".

Il documento "Condizioni relative ai Prodotti" sopra riportato è pubblicato e aggiornato sul sito Microsoft-nell'ambito della regione "EMEA", settore commerciale "Public Sector", tipo di documento "PUR/Product Terms" - alla pagina web <http://www.microsoft.com/licensing/contracts>, con il seguente nome del relativo file "MicrosoftProductTerms(WW)(Italian)(mese anno di pubblicazione)".



Qualora Microsoft modifichi il sito, il fornitore si impegna a segnalare tempestivamente il nuovo link.

Il documento “Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online” sopra riportato è pubblicato e aggiornato sul sito Microsoft - nell’ambito della regione “EMEA”, settore commerciale “Public Sector”, tipo di documento “Online Services PUR/Terms” - alla pagina web <http://www.microsoft.com/licensing/contracts>, con il seguente nome del relativo file

“MicrosoftOnlineServicesTerms(Italian)(mese anno di pubblicazione)”. Qualora Microsoft modifichi il sito, il fornitore si impegna a segnalare tempestivamente il nuovo link.

Ogni software in licenza d’uso on-premises, dovrà essere originale e conforme a quanto previsto nella documentazione Microsoft (guide, manuali o altra idonea documentazione descrittiva delle funzionalità del software).

Ogni software il licenza d’uso online e le rispettive funzionalità erogate dovranno essere conformi a quanto previsto nella documentazione Microsoft (guide, manuali o altra idonea documentazione descrittiva delle funzionalità del software).

L’oggetto della fornitura comprende anche i servizi e “Vantaggi” relativi alla Software Assurance, il Supporto Tecnico Microsoft, i servizi connessi e relativi livelli di servizio, di cui ai par. 5, 6 e 7.

3.1.1 Clausole contrattuali per le forniture dei singoli contratti attuativi

La descrizione della struttura del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, nonché le clausole che disciplinano le forniture di Licenze d’uso Microsoft EA di tutti i singoli contratti attuativi sono riportate nell’Appendice 5 – “Struttura listino e principali clausole commerciali dell’Enterprise Agreement” e nella Appendice A – “Restrizioni e Diritti di utilizzo Aggiuntivi” del Capitolato Tecnico (documento Microsoft).

In caso di contrasto, l’Appendice 5 prevale sull’Appendice A.

Di seguito si riportano le principali clausole contrattuali da applicare ai singoli contratti attuativi: la Fornitura Iniziale (così come descritta nell’Appendice 5) può essere composta sino a 3 (tre) differenti gruppi (Profili Enterprise) di Prodotti della piattaforma desktop (Prodotti Enterprise, come definiti all’Appendice 5);

§ ciascun Profilo Enterprise è assegnato ad un numero di utenti o dispositivi predeterminato;

§ tutti i Prodotti Enterprise appartenenti allo stesso Profilo Desktop devono essere acquisiti in quantità eguale, pari al numero di utenti o dispositivi assegnato al Profilo stesso;

§ la fornitura di ciascun Prodotto Enterprise può contenere Licenze d’uso Microsoft EA di natura “on-premises” o di natura “Subscription Online” o una combinazione numerica delle due;

§ il quantitativo minimo ordinabile (QMO) della Fornitura Iniziale è di 250 Licenze d’uso Microsoft EA di Prodotti Enterprise.

Nel periodo di durata del contratto attuativo, tutti i Prodotti oggetto della presente Convenzione possono essere forniti alla Pubblica Amministrazione nell’ambito di detti contratti solo ed esclusivamente con ordinativi immessi dal



portale degli acquisti della PA (www.acquistinretepa.it), rimanendo esclusi gli ordini diretti sul sito VLSC o altro sito o portale di Microsoft.

3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA

Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, i corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a ciascuna Licenza d’uso Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione.

I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata con la regola dell’arrotondamento.

Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce il “Listino di Convenzione”.

Il Listino di Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della Convenzione e sino alla chiusura di tutti i singoli contratti attuativi.

L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o rimozione e/o variazione delle singole Licenze d’uso Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole Licenze d’uso Microsoft EA.

Il primo aggiornamento è relativo al mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento ogni mese successivo a quello di attivazione per l’intera durata della Convenzione.

L’aggiornamento dei listini deve essere consegnata a Consip entro 14 giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati elettronici “foglio di calcolo” e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.

L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione fermo restando che l’ introduzione di nuovi codici è ammesso solo nell’ ambito delle famiglie di prodotti già presenti (come indicato al punto 1.3 del Capitolato Tecnico):

- a) “lista degli aggiornamenti”, in termini di: *i)* nuovi codici prodotti, *ii)* codici prodotti rimossi, *iii)* codici prodotti di cui è variato solo il corrispettivo;
- b) “lista delle correlazioni”, contenenti: *i)* le correlazioni tra codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione di codici prodotto o inclusione di un codice prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi dei prodotti in correlazione, *ii)* i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software (non di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici prodotti che sostituiscono altri), *iii)* i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software completamente ritirati dal mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già esistenti);



- c) lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo;
- d) “lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di appartenenza”, in termini di famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza.

Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A..

Resta fermo quanto previsto nel Disciplinare di gara laddove è previsto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione è assegnato per il 70% alle Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights” e che le Licenze d’uso Microsoft EA di “Transizione” - da licenze on-premises a licenze online – concorrono a determinare il suddetto limite del 30% sull’Importo Globale Massimo. La suddetta soglia percentuale – del 30% per le Licenze di tipo “Dual Use Rights” - non potrà in nessun caso essere superata.

L’acquisto della tipologia di licenze "dual right" sarà permesso alle sole Amministrazioni che in precedenza disponevano già di licenze Cloud a prescindere dalla pregressa modalità di acquisizione delle stesse.

Tale verifica sarà necessaria a fronte di ogni singola fornitura prima che possa essere accettato l’ordinativo dal fornitore.

4 MASSIMALI E DURATA

4.1 Importo Globale Massimo

L’appalto è in Lotto Unico per un Importo Globale Massimo di cui, e come meglio specificato, all’ art. 3 disciplinare di gara.

4.1.1 Forniture iniziale e forniture successive

L’Importo Globale Massimo è suddiviso in Importi Massimi di cui all’ art. 3 del disciplinare di gara.

4.2 Durata della convenzione

La durata della Convenzione è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla “Data di Attivazione”, così come definita nelle Condizioni Generali. Tale durata potrà essere prorogata, con le modalità e a fronte del ricorso dei presupposti previsti nella Convenzione medesima, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

4.3 Durata e termine del singolo contratto attuativo

Qualora l’Amministrazione Contraente stia rinnovando Software Assurance o le Licenze “Subscription” in base a uno o più contratti precedenti, la data di entrata in vigore sarà il giorno successivo alla scadenza del primo contratto. Negli altri casi la data di entrata in vigore sarà la Data di Consegna.

Il singolo contratto attuativo della Convenzione ha durata minima di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione/Data di Consegna con scadenza l’ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese (ad esempio, se la Data di Accettazione è il 2 dicembre 2019, il contratto attuativo scadrà il 31 dicembre del 2022).



5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono prestati a seguito della fornitura di Licenze d'uso Microsoft EA.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo di acquisto delle Licenze d'uso Microsoft EA.

5.1 Servizio di consegna

5.1.1 Consegna delle Licenze d'uso Microsoft EA

Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione dovranno emettere un ordine per l'acquisto di un quantitativo minimo di Licenze d'uso Microsoft EA, così come descritto al precedente par. 3.1.1. L'Amministrazione entro 2 (due) giorni lavorativi dall'invio dell'ordine, potrà revocarlo; spirato il predetto termine l'ordinativo sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla Convenzione.

L'attività di ricezione degli Ordinativi di Fornitura sarà eseguita dal Fornitore attraverso il *Customer Care* di cui al successivo par. 5.3.

Il Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla "Data ordine" – sempre che l'Ordinativo di Fornitura non sia stato revocato – dovrà confermare l'accettazione dell'ordinativo attraverso il Sistema. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

Il Fornitore entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla "Data ordine" dovrà attivare la procedura, prevista da Microsoft, in modo tale da consentire all'Amministrazione di ricevere – sempre dallo stesso Fornitore - la "*Lettera di Benvenuto*", nel caso di Fornitura Iniziale, o la "*Lettera di comunicazione*" nel caso di Fornitura Successiva, per consentire all'Amministrazione l'accesso al sito VLSC, ed eventualmente ai portali Office 365 per la gestione delle Licenze Subscription online della Microsoft, presso i quali potrà verificare le Licenze d'uso Microsoft EA on-premises e/o le Subscription Online assegnate e le relative quantità ed accedere alle stesse.

Nel caso in cui la fornitura (Iniziale o Successiva) comprenda Subscription online, le "Lettere" sopra citate devono contenere anche l'"*Invito all'Attivazione delle Licenze Online*", tale da consentire all'Amministrazione l'immediata verifica della disponibilità e la relativa attivazione tramite i portali di gestione Microsoft.

Dal sito VLSC l'Amministrazione potrà invece immediatamente verificare la disponibilità del Software in licenza d'uso on-premises.

Il Fornitore, entro il medesimo precedente termine, dovrà dare all'Amministrazione conferma dell'ordine e tempestiva comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata anche dell'avvio della procedura di presa in carico dalla Microsoft dell'ordinativo.

Per servizio di consegna delle licenze si intende la trasmissione all'Amministrazione dell'e-mail della "lettera di Benvenuto/Comunicazione" contenente gli elementi necessari per *i)* l'accesso immediato dell'Amministrazione Contraente al sito VLSC della Microsoft, *ii)* la notifica dell'assegnazione delle licenze d'uso on-premises e/o online e delle relative quantità, *iii)* la verifica immediata tramite la funzione di download della disponibilità del software in licenza d'uso on-premises e, nel caso in cui l'ordine includa le licenze Subscription Online, *iv)* l'accesso immediato dell'Amministrazione Contraente ai portali Microsoft per la gestione di dette licenze



e per la verifica immediata, tramite la funzione di attivazione, della relativa disponibilità.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo alle operazioni sul Sistema, alla trasmissione delle e-mail e al supporto necessario all'Amministrazione per l'esecuzione dell'ordinativo che si completa con il download dal sito VLSC per le Licenze d'uso Microsoft EA on-premises e/o con l'attivazione delle Licenze Subscription online, dai portali O365 della Microsoft. L'Amministrazione, ricevuta dal Fornitore la "lettera di Benvenuto" o la "lettera di Comunicazione", effettuerà una verifica sulla consegna, in termini di: i) accessibilità al sito VLSC (per le licenze on-premises) e ai portali O365 (per le licenze Subscription Online), ii) verifica delle licenze d'uso on-premises e online assegnate e delle relative quantità, della disponibilità della funzione di download del software relativo alle licenze d'uso on-premises acquistate, e della disponibilità della funzione di attivazione dai portali di gestione delle licenze Subscription online acquistate.

In caso di esito positivo della verifica di consegna (verifica di conformità, punto a, del par. 10.1 del Capitolato tecnico), la data di ricezione di una delle due precedenti e-mail è la "Data Consegna" della fornitura presso l'Amministrazione contraente.

5.1.2 Consegna degli aggiornamenti relativi alla Software Assurance

Il fornitore garantisce nel corso della fornitura l'immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti degli aggiornamenti relativi alla software assurance e l'immediata disponibilità delle licenze d'uso e del rispettivo software per il download, attraverso il sito web della Microsoft <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/default.aspx> o via e.mail o via altri siti web che la Microsoft potrà adoperare senza ulteriore costo aggiuntivo per l'Amministrazione contraente.

Allo scopo, alla data di comunicazione di ogni genere di aggiornamento previsto dalla software assurance (Data di consegna della fornitura da Software Assurance), l'Amministrazione risulterà costantemente abilitata al sito VLSC della Microsoft per eseguire le seguenti operazioni:

§ accedere ai successivi aggiornamenti disponibili attraverso la Software Assurance;

§ eseguire il download delle licenze d'uso e del relativo software in licenza d'uso o in aggiornamento;

§ attivare le procedure previste per fruire dei servizi inclusi con la Software Assurance.

5.2 Tempi di consegna delle Licenze d'uso Microsoft EA

Nuove licenze - La Fornitura Iniziale che non include la sola "Software Assurance"

Allorquando l'Amministrazione sottoscriva per la prima volta un contratto di licensing EA la medesima dovrà ricevere la "lettera di benvenuto" entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla "Data Ordine" pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.

Es. Data ordinativo 30 novembre 2018	Lettera di benvenuto entro il 30 dicembre 2018
---	---

Contratti successivi - La Fornitura Iniziale include la "Software Assurance" (un nuovo contratto di licensing Microsoft EA per il proseguimento di un precedente contratto di licensing EA o di un precedente contratto di differente programma di licensing



Microsoft, per es.: Government Open License (GOL)): l'arrivo presso l'Amministrazione contraente della "lettera di benvenuto" (consegna) dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di scadenza del contratto di fornitura di Licenze d'uso Microsoft EA o di altra forma di licensing Microsoft, precedentemente stipulato dalla singola Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.

Es. Scadenza del contratto precedente: 30 settembre 2018	Lettera di benvenuto: entro il 31 agosto 2018
--	---

Per il solo caso di un precedente contratto Microsoft EA, nel caso in cui la "Data di Accettazione" della fornitura, sia successiva alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto decorrerà comunque dal giorno successivo alla data di scadenza del precedente contratto Microsoft EA.

L'Amministrazione contraente deve indicare nell'apposito campo la data di scadenza del precedente contratto Microsoft EA.

Ordini Successivi di Licenze Aggiuntive, emessi nel corso di tutto il contratto

attuativo: l'arrivo presso l'Amministrazione contraente della "lettera di comunicazione" (consegna) dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla "Data Ordine", pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.

Es. Data Ordine: 20 novembre 2018	Lettera di comunicazione entro il 20 dicembre 2018
-----------------------------------	--

Ordini Successivi di Licenze Integrative, emessi nel corso di tutto il contratto

attuativo: l'arrivo presso l'Amministrazione contraente della "lettera di comunicazione" (consegna) dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla "Data Ordine", pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.

Es. Data ordinativo: 20 novembre 2018	Lettera di comunicazione entro il 20 dicembre 2018
---------------------------------------	--

Ordini Successivi di Subscription, emessi nel corso di tutto il contratto attuativo:

l'arrivo presso l'Amministrazione contraente della "lettera di comunicazione" (consegna) dovrà avvenire entro il termine perentorio del mese in cui l'ordinativo è divenuto irrevocabile, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.

Es. Data ordinativo 20 novembre 2018	Lettera di comunicazione entro il 30 novembre 2018
--------------------------------------	--

5.3 Servizi di Assistenza



5.3.1 Descrizione e requisiti del Customer Care

Il Fornitore dovrà/dovranno mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla Data di Attivazione della Convenzione, un Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione in merito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) a:

- Convenzione, modalità di ordine, consegna,
- ricezione e smistamento degli ordini,
- stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento,
- stato delle consegne,
- orientamento al supporto Microsoft.

Il Customer Care del Fornitore (o, eventualmente dei Fornitori) dovrà avere:

- un numero telefonico;
- un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Le chiamate al Customer Care, da parte delle Amministrazioni, dovranno essere accolte da un unico punto di risposta e non re-indirizzate su ulteriori numeri telefonici.

Il numero di telefono dedicato dovrà essere "Numero per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, con esclusione della domenica e dei festivi:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30;
- il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Dopo tali orari dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori), pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

- risposta entro 20", per l'80% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

Tali livelli di servizio dovranno essere documentati, su richiesta di Consip, tramite opportuni report, in forma di foglio elettronico, come descritto nel par. 8.3.

5.3.2 Gestione delle richieste di intervento

L'apertura delle chiamate di assistenza al Customer Care può essere effettuata esclusivamente via telefono e via e-mail.

5.3.3 Apertura della chiamata via telefono



Il Fornitore dovrà/dovranno, contestualmente alla ricezione delle singole chiamate, assegnare e comunicare all'Amministrazione, all'interno della stessa chiamata, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l'indicazione della data ed ora di registrazione della richiesta stessa; allo stesso tempo tale comunicazione dovrà essere effettuata via e-mail all'indirizzo che l'Amministrazione è tenuta a comunicare o ha già comunicato con l'Ordinativo d'Acquisto.

5.3.4 Apertura della chiamata via e-mail

Un messaggio automatico di ricevuta e-mail dovrà essere inviato in risposta ad ogni singola richiesta di intervento inviata dalla Amministrazione; entro e non oltre 4 (quattro) ore dalla ricezione della e-mail di richiesta intervento, il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori) dovrà/dovranno comunicare via e-mail all'Amministrazione un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l'indicazione della data ed ora di registrazione della richiesta stessa e oggetto della chiamata.

5.3.5 Chiusura della chiamata

A fronte della risoluzione del problema che ha generato la chiamata, la chiusura della chiamata dovrà essere comunicata dal Fornitore al referente dell'Amministrazione contraente che ha fatto la richiesta di intervento; tale comunicazione dovrà avvenire via e-mail.

5.4 Garanzia del software Microsoft

Il Fornitore garantisce/garantiscono la funzionalità del software in Licenza d'uso Microsoft EA oggetto della fornitura e la sua corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel presente Capitolato Tecnico e comunque nella documentazione tecnica dello stesso per 12 (dodici) mesi dalla "Data di Accettazione" della fornitura.

Il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori), anche attraverso il Servizio di Assistenza Clienti Microsoft (per il periodo di Garanzia), garantirà/garantiranno alle Amministrazioni Contraenti la disponibilità di qualsivoglia indicazione in ordine ad eventuali malfunzionamenti ("bug") del software, alle relative correzioni (Fix) e alle istruzioni delle attività da svolgere atte al superamento del malfunzionamento stesso, fino ad eventuale sostituzione gratuita di componenti nel caso di difetti inerenti il software.

In caso di malfunzionamenti le Amministrazioni contraenti dovranno contattare il Customer Care del/i fornitore/i, che provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Microsoft o a fornire i recapiti per un contatto diretto con la Microsoft, assicurando in ogni caso la corretta esecuzione del supporto richiesto.

5.5 Referenti delle Amministrazioni Contraenti

Le Amministrazioni si adopereranno affinché il proprio personale costituisca una interfaccia dei predetti servizi per il software Microsoft, anche attraverso l'individuazione di adeguate figure professionali, dotate ciascuna di una casella di posta elettronica. In particolare, le figure professionali dovranno essere le seguenti:

- **Responsabile delle comunicazioni:** riceve e gestisce tutte le comunicazioni



trasmesse dalla Microsoft (lettera di benvenuto, ecc.), le autorizzazioni dell'amministratore Online e potrà concedere ad altri soggetti l'accesso Online;



- **Responsabile Software Assurance:** riceve e gestisce le comunicazioni relative alle autorizzazioni Online per gestire i servizi di Software Assurance e per la gestione degli abbonamenti relativi agli altri supporti abbinati alla Software Assurance; riceve eventuali supporti di memorizzazione inclusi nel corrispettivo di fornitura;
- **Gestore del supporto:** coordina le attività correlate ai servizi di supporto tecnico

6 VANTAGGI DELLA SOFTWARE ASSURANCE (SA)

L'APPENDICE B – SOFTWARE ASSURANCE” del documento Microsoft “Condizioni relative ai Prodotti”, riporta la descrizione e le modalità per determinare le quantità spettanti di tutti i servizi e diritti inclusi con la Software Assurance, di cui al presente paragrafo, (“Vantaggi di Software Assurance” inclusi nel corrispettivo di acquisto di Licenze d’uso Microsoft EA del tipo - Lic/SA o solo SA) ed i relativi livelli di servizio (SLA) dei servizi inclusi, inclusi i servizi di supporto.

I suddetti Vantaggi di Software Assurance variano per ciascun Prodotto. La Sezione 4 della descrizione di ogni Prodotto presente nel documento Microsoft “Condizioni relative ai Prodotti” indica i “Vantaggi di Software Assurance” specifici assegnati a ciascuno di essi.

Il fornitore garantisce che gli aggiornamenti dei diritti e servizi inclusi con la software assurance siano disponibili al sito Microsoft <http://www.microsoft.com/licensing/contracts>, nel corso della durata dell’intera Convenzione Microsoft EA.



7 SLA DELLE LICENZE ONLINE MICROSOFT

Nell'ambito della durata di ciascuna Licenza Subscription Online in approvvigionamento nel singolo contratto attuativo, il Fornitore garantisce l'assistenza necessaria indirizzando l'Amministrazione Contraente al servizio di Assistenza Microsoft per le opportune attività atte al superamento del malfunzionamento/disservizio e garantisce che fornirà i livelli di servizio descritti nel "Contratto di Servizio per Microsoft Online Services", limitatamente ai prodotti software rappresentati dalle relative Licenze d'uso Microsoft EA presenti nel Listino Microsoft EA per l'Utente Finale (Appendice 4 del Capitolato tecnico). In caso di malfunzionamento le Amministrazioni contraenti potranno contattare il Fornitore per l'indirizzamento al servizio di Assistenza Microsoft. Il "Contratto di Servizio per Microsoft Online Services" è aggiornato e pubblicato sul sito Microsoft - nell'ambito della regione "EMEA", settore commerciale "Public Sector", tipo di documento "Online Services SLA" - della pagina web <http://www.microsoft.com/licensing/contracts>, con il seguente nome del relativo file "OnlineSvcConsolidatedSLA(WW)(Italian)(meseanno di pubblicazione)(CR)". Qualora Microsoft modifichi il sito, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente il nuovo link.

8 MODALITA' DI ESECUZIONE

Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre la sezione del Sito prevista per la Convenzione con tutte le informazioni utili agli utenti. Il Fornitore, assumendo verso le Amministrazioni il ruolo di Fornitore globale, deve/devono garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura; dovrà/dovranno quindi garantire gli ulteriori servizi connessi e/o attività contrattuali di seguito indicati.

8.1 Sezione Convenzioni su Acquistinretepa.it

Il Fornitore dovrà/dovranno compilare il catalogo messo a disposizione da Consip S.p.A., così come indicato nel par. 8 del Disciplinare di gara ed ogni altra attività indicata nel successivo par. 8.2. La compilazione del catalogo da parte dell'Aggiudicatario è, difatti, propedeutica all'attivazione della Convenzione e alla fruibilità dell'oggetto della Convenzione medesima da parte delle Amministrazioni. Prima della relativa pubblicazione, il catalogo nonché ogni sua variazione, dovrà essere sottoscritto, nella sua versione di file .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore (o, eventualmente dei Fornitori). Il listino delle Licenze d'uso Microsoft EA sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi e termini contrattuali. In tale pagina sarà possibile scegliere il tipo e la quantità delle Licenze d'uso Microsoft EA da ordinare con relativo costo globale, inviare un ordinativo in formato elettronico al Fornitore e stampare copia cartacea dell'ordinativo medesimo.



8.2 Composizione di listini della Convenzione Microsoft EA

È a carico del fornitore la predisposizione mensile dei listini della Convenzione Microsoft EA.

8.3 Reportistica

Il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori) dovrà/dovranno rendere disponibili a Consip S.p.A. alcuni dati, come meglio specificato nello schema di convenzione, relativi alla rendicontazione e al monitoraggio dell'andamento della Convenzione. La modalità di invio dei flussi verrà comunicata al Fornitore (o, eventualmente ai Fornitori) successivamente all'aggiudicazione stessa, insieme agli ulteriori elementi e/o informazioni necessari (indirizzi, credenziali).

L'invio dei flussi potrà avvenire mediante:

- invio ad un apposito indirizzo di posta elettronica;
- upload dei dati secondo la procedura prevista dal Portale degli Acquisti in Rete della P.A.;
- altra analoga modalità.

Per ulteriori indicazioni concernenti i dati di alimentazione del Sistema e le tempistiche legate all'invio dei dati richiesti si rinvia al documento in Appendice 1, recante "Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni di Acquisto/Noleggio Beni/Servizi".

8.4 Responsabile generale del Servizio

Per la gestione dei servizi a supporto, il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori) dovrà mettere a disposizione un Responsabile Generale del Servizio per il quale dovrà fornire a Consip S.p.A. nell'ambito dei documenti necessari alla stipula della Convenzione (di cui al par. 8 del Disciplinare di gara), informazioni relative a:

- Ruolo previsto,
- generalità della persona,
- titolo di studio,
- l'anno di conseguimento,
- qualifica professionale,
- esperienza acquisita (con evidenza delle principali attività svolte).

Se nel corso della Convenzione la persona individuata e selezionata non sarà disponibile, per qualsiasi ragione, a svolgere le attività previste, il Fornitore dovrà sostituirla tempestivamente, anche se in via temporanea, con figura professionale adeguata seguendo le indicazioni contenute nel presente



Capitolato Tecnico.

Il Responsabile Generale del Servizio dovrà essere un dipendente del Fornitore, ovvero legato a questi da un contratto di collaborazione in via esclusiva.

Tale Responsabile dovrà essere in possesso del Diploma di Laurea di tipo tecnico/scientifico ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell'IT, almeno 12 (dodici) anni di lavoro, di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste, oppure dovrà essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell'IT, almeno 17 (diciassette) anni di lavoro, di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste.

Avrà la responsabilità delle seguenti attività:

- cura esclusiva dei rapporti con Consip S.p.A. e con le Amministrazioni ordinanti;
- impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
- reporting mensile, e comunque su esplicita richiesta da parte di Consip, sull'andamento della Convenzione come descritto nel precedente par. 8.3;
- gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A..

8.5 Assicurazione Qualità

Il Fornitore dovrà predisporre e fornire a Consip S.p.A. - ed alle Amministrazioni che ne faranno esplicita richiesta il Piano di Qualità relativo alla Convenzione ed ai contratti attuativi.

8.6 Piano di Qualità

Il Piano di Qualità del progetto di fornitura deve rispondere all'esigenza di:

- fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le procedure generali del sistema qualità del Fornitore già esistenti;
- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;
- dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità, o a procedure sviluppate per lo specifico contratto a supporto delle attività in esso descritte, in questo caso da allegare al piano;
- garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il Fornitore, le Amministrazioni e Consip S.p.A..
In particolare i contenuti del Piano di Qualità dovranno essere elaborati secondo quanto previsto dalla norma ISO 9000 e, in particolare, dalla norma ISO 10005.



9 MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

Nei seguenti paragrafi sono descritte le attività di verifica e controllo in corso d'opera del corretto andamento delle attività oggetto di Convenzione, sia in relazione al rispetto della conformità delle prestazioni contrattuali, che al raggiungimento degli obiettivi previsti contrattualmente.

9.1 Verifiche Ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in corso di validità– apposite verifiche ispettive. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione incaricato, nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura relativa al pagamento delle verifiche ispettive svolte, sarà inviata dal suddetto Organismo al Fornitore previa emissione di benestare alla fatturazione di Consip S.p.A., allegato a detta fattura.

I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive non potranno superare lo 0,5% del valore degli OdF emessi al momento della verifica da parte dell'Organismo di Ispezione.

Il Fornitore (o, eventualmente, i fornitori) al momento della stipula della Convenzione è/sono, inoltre, tenuto/tenuti a costituire in favore della Consip S.p.A. una fideiussione a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive. L'importo della predetta garanzia, pari a euro 32.150,00 (trentaduemilacentocinquanta /00), è a carico del Fornitore.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive, riportato nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e gli adempimenti contrattuali descritti nel presente Capitolato Tecnico.

Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico. In caso di deroghe agli stessi le modalità che prevedono una scala di valutazione a 5 livelli non potranno essere applicate e la valutazione si baserà su due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura attraverso il portale



“acquistinretepa.it” .

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

10 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

10.1 Licenze Microsoft EA

L’Amministrazione contraente procederà, in occasione delle Forniture Iniziali e/o delle Forniture successive, alla verifica di conformità della fornitura, ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità indicate nello Schema di Convenzione e riguarderà:

a) l’effettiva disponibilità:

- del software Microsoft con esecuzione del download dal portale VLSC Microsoft;
 - delle licenze Subscription online, con la loro attivazione,
 - e la corrispondenza dei suddetti prodotti a quanto effettivamente ordinato.
- b) la verifica di conformità delle licenze consegnate/attivaterispetto a quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso;
- c) la tempestività della comunicazione e la disponibilità durante tutto il corso della durata contrattuale:
- degli aggiornamenti da Software Assurance e: i) del relativo software, con il download delle nuove versioni/edizioni (aggiornamenti), non appena esse sono commercializzate e distribuite dal sito VLSC della Microsoft; ii) delle funzionalità online fruibili con le nuove versioni/edizioni (aggiornamenti) , non appena esse sono commercializzate;
 - dei vantaggi e servizi derivanti dalla Software Assurance.

10.1.1 Verifiche di conformità: disponibilità e Corrispondenza del software

Le verifiche di conformità di cui ai precedenti punti a) e b) verranno effettuate dall’Amministrazione contraente in occasione della Fornitura Iniziale e delle Forniture Successive.

La verifica di conformità di cui al precedente punto a) dovrà essere effettuata dall’Amministrazione successivamente alla consegna, di cui al par. 5.1.1, eseguita a seguito di una fornitura iniziale o Successiva.

La verifica di conformità di cui al precedente punto b) dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione di una delle due lettere, “di Benvenuto” o “di Consegna”.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, l’Amministrazione contraente



provvederà a redigere apposito verbale, in contraddittorio con il Fornitore se presente, che verrà considerato quale accettazione della fornitura e la data del verbale medesimo quale “Data di Accettazione” della fornitura. In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al punto a), qualora non sia consentita l’effettiva disponibilità dell’accesso al software da parte dell’Amministrazione contraente, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a comunicare la successiva “lettera di benvenuto” o “lettera di comunicazione” e consentire l’accesso entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al punto b), qualora il Prodotto Software consegnato non sia rispondente a quanto ordinato, nonché ai requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, ovvero non sia originale od integro, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a consegnare un nuovo Software entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

10.1.2 Per tutte le Verifiche di conformità della fornitura di Licenze Microsoft EA

La data ed il luogo della verifica di conformità verranno comunicate dall’Amministrazione al Fornitore con congruo preavviso, mediante invio di apposita e.mail al Customer Care.

L’Amministrazione Contraente, comunque, potrà procedere alle verifica di conformità anche in assenza del Fornitore.

L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere a campione a qualsivoglia tipologia di verifica di conformità.

Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno, altresì, effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture.

In caso di verifica di conformità a campione, la ripetizione della verifica di conformità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.P.C. M. n. 452/1997, potrà essere effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.

In ogni caso, dell’esito delle verifiche di conformità, l’Amministrazione dovrà darne comunicazione al Fornitore mediante mail al Customer Care di cui sopra.

11 REQUISITI DI QUALITA’

In coerenza con il documento “*Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ITC per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione*”, è stata realizzata una sintesi degli indicatori di qualità definiti per la fornitura dei prodotti e dei servizi connessi nell’ambito della Convenzione; essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati nell’Appendice 3. Tali indicatori verranno verificati in sede di verifiche ispettive.



Tabella 1 - Attività/Prodotti/Indicatori

Attività	Prodotto	Indicatore di qualità			
		Caratteristica	Sotto Caratteristica	Acronimo IQ	Denominazione IQ
Consegna	Codice: licenza, Software Assurance, Subscription	Efficienza	Efficienza temporale	RTCCASO	Rispetto dei Tempi Contrattuali di Consegna (per singolo ordine)
Reportistica	Codice: licenza, Software Assurance, Subscription	Efficienza	Efficienza temporale	RTCCR	Rispetto dei Tempi Contrattuali di Consegna della reportistica
Gestione operativa Customer Care	Codice: licenza, Software Assurance, Subscription	Efficienza	Efficienza temporale	TRCT	Tempestività di Risposte Chiamate Telefoniche
Gestione operativa Customer Care	Codice: licenza, Software Assurance, Subscription	Efficienza	Efficienza temporale	CTP	Chiamate Telefoniche Perdute
Conformità ordinativi	Codice: licenza, Software Assurance, Subscription	Funzionalità	Accuratezza	COV	Conformità degli Ordinativi Verificati

12 APPENDICI

Sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico le seguenti appendici:

- Appendice 1: Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni di Acquisto/Noleggio Beni/Servizi;
- Appendice 2: Schema delle verifiche ispettive;
- Appendice 3: Schede indicatori qualità;
- Appendice 4: Listino di Riferimento Microsoft EA per l'Utente Finale;



- Appendice 5: Struttura del listino e principali Clausole commerciali dell'EA Microsoft;
- Appendice A: "Restrizioni e Diritti sull'Utilizzo Aggiuntivi" del contratto EA per GP Microsoft (documento Microsoft).

Oggetto: Gara per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 5) ID 1910

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

1) Domanda

Requisiti di capacità economica e finanziaria - 2065045 - Microsoft Enterprise Agreement 5

Rif al "Disciplinare di gara art 7.2: requisiti di capacità economica e finanziaria: Si richiede se per la comprova del requisito si possano presentare in luogo dei bilanci i seguenti documenti: **1.** Copia delle fatture riguardanti la fornitura di licenze sw; **2.** Dichiarazione resa dal revisore contabile che attesti la misura e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione".

Risposta:

Si conferma che la comprova del requisito può essere fornita anche mediante la produzione di (1.) copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.; nonché (2.) mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

2) Domanda

Chiarimenti pag.7 Disciplinare di Gara - 2065045 - Microsoft Enterprise Agreement 5

Buongiorno, chiediamo un chiarimento in merito alle verifiche ispettive, in quanto il costo stimato di € 32.150,00 a carico del Fornitore non è stato da noi compreso. Quando invece i costi delle verifiche vengono stimati, nel paragrafo precedente, pari allo 0.5% del valore degli ordinativi.

Risposta:

Le verifiche ispettive sono svolte su un campione di ordinativi di fornitura selezionato tra quelli spiccati dalle PP.AA. fino al momento della effettiva esecuzione di dette verifiche.

I costi per i quali si chiede di rilasciare apposita cauzione a garanzia del pagamento dell'Organismo di Ispezione incaricato, derivano da una stima – basata su dati storici e statistici - del numero di ordinativi campione che verranno ispezionati dall'Organismo di Ispezione, il cui costo è a carico del fornitore.

Ove l'anzidetta stima del numero di Ordinativi di Fornitura che saranno oggetto di verifica ispettiva risultasse sovradimensionata rispetto agli Ordinativi di Fornitura effettivamente emessi dalle PP.AA., i costi potranno essere inferiori rispetto all'importo garantito; viceversa, ove la stima risultasse sottodimensionata, i costi potrebbero risultare superiori all'importo garantito, ma non verranno richiesti al Fornitore.

In ogni caso i costi per l'esecuzione delle Verifiche ispettive non potranno superare il tetto massimo dello 0.5% del valore degli Ordinativi spiccati dalle PP.AA. fino al momento della effettiva verifica.

L'importo della predetta garanzia è quindi pari a Euro 32.150,00 come indicato nel § rubricato **"GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE"**.

3) Domanda

Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico - Allegato 5 al §1.3 ("Licenze d'uso Microsoft EA – Gruppo 2 Prodotti con modalità Dual Use Right"...la lista delle famiglie del Gruppo 2 può variare nel corso della durata della convenzione.") e al §3.1 ("..." Le famiglie dei due Gruppi sopra indicate, i prodotti software di appartenenza e le relative licenze d'uso Microsoft EA, sono mensilmente aggiornate."...) Il Listino di Riferimento delle "Licenze d'uso Microsoft EA per l'Utente Finale, Fascia D", di cui all'Appendice 4 del Capitolato Tecnico è mensilmente aggiornato.), la possibilità di aggiornare mensilmente i prodotti del "Gruppo 2 Dual Use Rights" (riportati nel listino al documento "MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA - Fascia D") permette che nel corso della Convenzione Consip risultante (MS EA-5) vengano inseriti prodotti di tipo Cloud Microsoft Azure/SaaS. Ciò è in contrasto con le indicazioni contenute nel documento Consip del 10 ottobre 2017 "DISPOSIZIONI PER IL PROCUREMENT DEI SERVIZI "SOFTWARE AS A SERVICES" PER IL CLOUD DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" che al §8 (LE CONVENZIONI) dichiara "Ad oggi sono disponibili Convenzioni relative al software (Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Dell EMC) con possibilità, per alcune, di acquisto anche di licenze in Cloud di tipo SaaS quali Oracle, Microsoft e IBM. In prospettiva si prevede la possibilità che le Convenzioni software convergano in un unico strumento per l'acquisto di licenze software dal quale verranno escluse, dai futuri listini, le licenze di tipo Cloud."

Inoltre, essendo il sopra citato documento CONSIP incluso come "ALLEGATO B" nella circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018, recante «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA» (si veda Art.1 "In particolare come previsto dal Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019, con riferimento alle acquisizioni tramite Consip di servizi SaaS qualificati da AgID, si rimanda al documento "Disposizioni per il procurement dei servizi SaaS per il Cloud della PA" pubblicato da Consip e riportato nell'allegato "B" alla presente Circolare."), considerando anche quanto riportato nella circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018 recante «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» (si veda Art.1 "In particolare come previsto dal Piano Triennale per l'informatica della PA 2017 - 2019, Consip provvede ad abilitare l'accesso agli strumenti del mercato elettronico / convenzioni / accordi quadro ai soli Cloud Service Provider che erogano servizi IaaS e PaaS qualificati da AgID."), quanto previsto nella documentazione della gara in

oggetto sembra in contrasto con quanto previsto dalle attuali norme per le qualificazione AgID dei fornitori CSP e SaaS. Essendo tali qualificazioni tuttora in corso di esecuzione, si ritiene che il presente chiarimento abbia carattere di urgenza.

Si ritiene infine che ciò prefiguri una violazione dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e par condicio, comportando un'illegittima restrizione della concorrenza ed un ingiustificato vantaggio competitivo nell'ambito dei servizi Cloud (licenze online) in capo ad un unico operatore economico (nella specie Microsoft), che oltretutto già detiene una posizione dominante nel settore delle licenze offline.

In base alle osservazioni di cui sopra, è corretto intendere che sarà rimossa dai documenti di gara la possibilità di inserire nel corso della convenzione MS EA 5 qualsivoglia ulteriore prodotto Microsoft che si configuri come licenza online, ovvero servizio Cloud, come sono i prodotti del "Gruppo 2 Dual Use Rights", riportati nel listino al documento "MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA - Fascia D"?

Risposta:

Le licenze "Dual Use Rights" così come regolamentate nel Capitolato Tecnico, punto 1.3, sono parte integrante della Convenzione nei limiti d'acquisto secondo quanto previsto nel capitolo 3 del Disciplinare.

Apposita rettifica al Capitolato Tecnico, punto 3.1.2, è stata pubblicata da Consip il 25 ottobre c.a. al fine di dare maggiore chiarezza in merito all'aggiornamento dei listini e eventuale inserimento di nuove famiglie di prodotti/servizi Cloud.

Si veda l'Errata Corrige n. 2 pubblicata lo scorso 25 ottobre.

4) Domanda

Con riferimento all'impostazione generale del Capitolato Tecnico - Allegato 5, che prevede l'inserimento di licenze Microsoft del tipo "Dual Use Rights" nel Listino di Riferimento delle "Licenze d'uso Microsoft EA per l'Utente Finale, Fascia D" (Appendice 4 del Capitolato Tecnico), si sottolinea che tali licenze sono in Cloud (servizi Online). Ciò è in contrasto con le indicazioni contenute nel documento Consip del 10 ottobre 2017 "DISPOSIZIONI PER IL PROCUREMENT DEI SERVIZI "SOFTWARE AS A SERVICES" PER IL CLOUD DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" che al §8 (LE CONVENZIONI) dichiara "Ad oggi sono disponibili Convenzioni relative al software (Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Dell EMC) con possibilità, per alcune, di acquisto anche di licenze in Cloud di tipo SaaS quali Oracle, Microsoft e IBM. In prospettiva si prevede la possibilità che le Convenzioni software convergano in un unico strumento per l'acquisto di licenze software dal quale verranno escluse, dai futuri listini, le licenze di tipo Cloud."

Inoltre, essendo il sopra citato documento CONSIP incluso come "ALLEGATO B" nella circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018, recante «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA» (si veda Art.1 "In particolare come previsto dal Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019, con riferimento alle acquisizioni tramite Consip di servizi SaaS qualificati da AgID, si rimanda al documento "Disposizioni per il procurement dei servizi SaaS per il Cloud della PA" pubblicato da Consip e riportato nell'allegato "B" alla presente Circolare."), considerando anche quanto riportato nella circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018 recante «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» (si veda Art.1 "In particolare come previsto dal Piano Triennale per l'informatica nella PA 2017 - 2019, Consip provvede ad abilitare l'accesso agli strumenti del mercato elettronico / convenzioni / accordi quadro ai soli Cloud Service Provider che erogano servizi IaaS e PaaS qualificati da AgID."), quanto previsto nella documentazione della gara in oggetto sembra in contrasto con quanto previsto dalle attuali norme per le qualificazione AgID dei fornitori CSP e SaaS. Essendo tali qualificazioni tuttora in corso di esecuzione, si ritiene che il presente chiarimento abbia carattere di urgenza.

Si ritiene infine che ciò prefiguri una violazione dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e par condicio, comportando un'illegittima restrizione della concorrenza ed un ingiustificato vantaggio competitivo nell'ambito dei servizi Cloud (licenze online) in capo ad un unico operatore economico (nella specie Microsoft), che oltretutto già detiene una posizione dominante nel settore delle licenze offline.

In base alle osservazioni di cui sopra, è corretto intendere che sarà rimossa dai documenti di gara la possibilità di utilizzo nel corso della convenzione MS EA 5 di qualsivoglia prodotto Microsoft che si configuri come licenza online ovvero servizio Cloud, come sono i prodotti del "Gruppo 2 Dual Use Rights", riportati nel listino al documento "MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA - Fascia D"?

Risposta:

Le licenze "Dual Use Rights" così come regolamentate nel Capitolato Tecnico, punto 1.3, sono parte integrante della Convenzione nei limiti d'acquisto secondo quanto previsto nel capitolo 3 del Disciplinare.

Si veda l'Errata Corrige n. 2 pubblicata lo scorso 25 ottobre.

5) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)

Testo: "[...]

L'importo totale a base d'asta di euro 164.000.000,00 viene così suddiviso:

€ 126.000.000,00= (centoventiseimilioni/00) per tutte le licenze oggetto degli ordinativi di Fornitura Iniziale.

€ 38.000.000,00= (treentottomilioni/00), per tutte le licenze oggetto degli Ordinativi di Fornitura Successivi.

[...]

L'Importo Globale Massimo è assegnato per il 70% alle Licenze d'uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d'uso Microsoft EA "Dual Use Rights". Le Licenze d'uso Microsoft EA di "Transizione" - da licenze on-premises a licenze online, concorrono a determinare il suddetto limite del 30% sull'Importo Globale Massimo.

La suddetta soglia percentuale - del 30% per le Licenze di tipo "Dual Use Rights" - non potrà in nessun caso essere superata.

[...]

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985."

Domanda: Visto che l'Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra Licenze On Premises (€ 114.800.000, pari al 70%) e Licenze "Dual Use Rights" (€ 49.200.000, pari al 30%), e che la quota del 30% riservata a queste ultime non può essere superata, si chiede di confermare che, al raggiungimento della quota del 30% di Licenze d'uso Microsoft EA "Dual Use Rights", anche nel caso in cui non sia esaurita la quota del 70% spettante alle Licenze d'uso On Premises, Consip si riserva

di incrementare, alle stesse condizioni, l'Importo Globale Massimo della Convenzione fino alla concorrenza di due quinti, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Licenze d'uso on premises (70% dell'Importo Globale Massimo aumentato) e Licenze "Dual Use Rights" (30% dell'Importo Globale Massimo aumentato).

Risposta:

Non si conferma. La facoltà di incrementare, in costanza di durata, il massimale della Convenzione una volta esaurito, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985, è prevista solo quando l'intero valore della stessa sia esaurito. Pertanto, l'esaurimento anticipato di una delle due quote – pari al 70% per le Licenze On Premises (€ 114.800.000) e pari al 30% per le Licenze "Dual Use Rights" (€ 49.200.000) – non comporterà l'attivazione delle opzioni succitate. Si conferma invece che, una volta intervenuto il completo esaurimento del massimale, Consip, ove proceda nel senso di attivare sesto e/o settimo quinto, manterrà la medesima ripartizione percentuale tra le due distinte tipologie di Licenze.

6) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)

Testo: vedi testo Domanda n. 1

Domanda: si chiede di confermare che CONSIP potrà esercitare la facoltà di incrementare il quantitativo massimo fino ai due quinti dell'Importo Globale Massimo iniziale nel caso in cui sia esaurita la quota del 70% riservata alla Licenze d'uso On Premises, indipendentemente dal fatto che sia esaurita o meno la quota del 30% riservata alle Licenze "Dual Use Rights", mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Licenze d'uso on premises (70% dell'Importo Globale Massimo aumentato) e Licenze "Dual Use Rights" (30% dell'Importo Globale Massimo aumentato).

Risposta:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 5.

7) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)

Testo: vedi testo Domanda n. 1

Domanda: Visto che l'Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra gli Ordinativi di Fornitura Iniziale (€ 126.000.000,00 pari al 76,83% dell'Importo Globale Massimo) ed Ordinativi di Fornitura Successivi (€ 38.000.000,00 pari al 23,17% dell'Importo Globale Massimo), si chiede di confermare che l'incremento, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti potrà essere attivato all'esaurimento del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Iniziale, indipendentemente dall'esaurimento anche del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Successivi, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Ordinativi di Fornitura Iniziale (76,83% dell'Importo Globale Massimo aumentato) e Ordinativi di Fornitura Successivi (23,17% dell'Importo Globale Massimo aumentato).

Risposta:

Si conferma.

8) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)

Testo: vedi testo Domanda n. 1

Domanda: visto che l'Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra gli Ordinativi di Fornitura Iniziale (€ 126.000.000,00 pari al 76,83% dell'Importo Globale Massimo) ed Ordinativi di Fornitura Successivi (€ 38.000.000,00 pari al 23,17% dell'Importo Globale Massimo), si chiede di confermare che l'incremento, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti potrà essere attivato anche all'esaurimento del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Successivi, indipendentemente dall'esaurimento anche del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Iniziale, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Ordinativi di Fornitura Iniziale (76,83% dell'Importo Globale Massimo aumentato) e Ordinativi di Fornitura Successivi (23,17% dell'Importo Globale Massimo aumentato).

Risposta:

Non si conferma.

9) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – VERIFICHE ISPETTIVE (pag. 8)

Testo: "I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore, e non potranno superare lo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell'Organismo di Ispezione. I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro 32.150,00"

Domanda: Fermo restando il limite massimo dello 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell'Organismo di Ispezione, si chiede di confermare che l'importo di Euro 32.150 rappresenta comunque il limite massimo di costo a carico del Fornitore.

Risposta:

Si rinvia alla risposta fornita per il chiarimento n. 2.

10) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 10. GARANZIA PROVVISORIA (pag. 12)

Testo: "1) L'offerta è corredata: da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 3.240.000,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice"

Domanda: Poiché il 2% dell'importo a Base d'Asta (Euro 164.000.000,00) previsto dall'art. 93 del Codice è pari a 3.280.000 Euro anziché 3.240.000 Euro, si chiede di confermare che l'importo richiesto per la garanzia provvisoria, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, è pari effettivamente a 3.240.000 Euro.

Risposta:

Si veda l'Errata Corrige n. 6.

11) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - Parte VI – Dichiarazioni finali (pag. 21)

Testo: "In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"

Domanda: Si chiede di specificare se come data di pubblicazione del bando si intende:

- A. Data di indizione, come riportato sul sito www.consip.it e indicato nel Bando di Gara al punto VI.5 "Data di spedizione del presente avviso" (26/09/2018)
- B. Data di pubblicazione bando su GUUE, come riportato sul sito www.consip.it (27/09/2018)
- C. Data di pubblicazione bando su GURI, come riportato sul sito www.consip.it (01/10/2018)

Risposta:

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (vale a dire a partire dal 01/10/2018).

12) Domanda

Documenti:

a) Disciplinare di gara, 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – Documenti per la stipula (pag. 28)

b) Schema di Convenzione – PREMESSE – punto i

Testo: "che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo pari ad Euro _____ = (_____/____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;"

Domanda: Poiché nel Disciplinare non viene indicata la Polizza Assicurativa per la responsabilità civile tra i documenti per la stipula da produrre nel termine di 30 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, si chiede di confermare che tale polizza effettivamente non è richiesta nell'ambito della presente Gara, e quindi non dovrà essere riportata neanche nello Schema di Convenzione.

Risposta:

Si conferma. Trattasi di un mero refuso.

13) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (pag. 10)

Testo: "La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;

[...]

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante"

Si chiede di confermare che, qualora non sia possibile evincere dai bilanci, eventualmente corredati dalla Nota Integrativa, la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, è ammessa la comprova di tale requisito anche tramite copia delle fatture attestanti importo e causale della fatturazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Risposta:

Si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 1.

14) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (pag. 15)

Testo: Tabella a pag. 15

Domanda: Si chiede di chiarire se le eventuali dichiarazioni specifiche fornite dal Concorrente ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE (ad esempio in merito agli Illeciti Professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice) vanno inserite a Sistema nella Sezione "DGUE- Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente" oppure nella Sezione "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

Risposta:

Le eventuali dichiarazioni specifiche ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE possono essere inserite sia nella Sezione "DGUE- Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente" oppure, a scelta del fornitore, nella Sezione "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

15) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – DOCUMENTI PER LA STIPULA (pag. 27 e 28)

Testo: tutto quanto riportato a pag. 27 e 28

Domanda: Poiché non si trova corrispondenza tra i punti elenco indicati prima e dopo la frase "In caso di RTI e di Consorzi" si chiede di chiarire se la numerazione relativa alla documentazione richiesta dopo i 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione debba essere intesa a partire dalla lettera d) anziché dalla lettera a). In caso affermativo si chiede comunque di chiarire a quali documenti si fa riferimento nei punti elenco identificati con le lettere "i (eventuale)" e "j".

Risposta:

La disciplina concerne la documentazione da produrre così come disciplinata nel paragrafo "DOCUMENTI PER LA STIPULA", come riportato alle pagg. 27, 28 e 29 del Disciplinare di gara pubblicato, si intende sostituita – per un mero refuso redazionale – con il seguente (sono riportate in **grassetto** le modifiche):

"DOCUMENTI PER LA STIPULA:

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

a) dichiarazione, conforme all'Allegato 10 "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e subappaltatori);

b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 13).

nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione

nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l'art. 93, comma 7, del Codice;

e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore della Consip S.p.A. a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 0 del presente Disciplinare di gara;

f) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 4 dello Schema di Convenzione;

g) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).

h) (eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione.

*E' in facoltà dell'aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera **d)** e della garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera **e)** un unico documento comprovante la prestazione di una garanzia di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette cauzioni, secondo le modalità e condizioni indicate rispettivamente alle citate lettere **d)** e **e)**.*

In caso di RTI e di Consorzi:

■ *la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:*

- *in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;*

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.
- la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- la documentazione di cui ai precedenti punti d), e) dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti f), g), h) (eventuale) dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;[....]”.

16) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA (pag. 29)

Testo: “Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione **pari al 2%**, in favore delle Amministrazioni contraenti e di Consip S.p.A.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.”

Domanda: Si chiede conferma che la percentuale indicata del 2% sia un refuso, essendo tale percentuale stabilita nella misura del 10% ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso affermativo, si chiede conferma che, nell'esempio riportato a pag. 29 (importo offerto pari a Euro 1.000.000 con ribasso del 24%), il valore della garanzia definitiva non ridotto sia pari a Euro 280.000 anziché Euro 58.000 come indicato nel Disciplinare.

Risposta:

La percentuale indicata del 2% è corretta. Si veda comunque l'Errata Corrigere n. 4.

17) Domanda

Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA (pag. 30 e 31)

Testo: “Il Fornitore è **altresì obbligato** a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti **con i singoli Contratti di Fornitura** e per tutta la durata di questi ultimi, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10 % del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura: **tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.**

Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia fideiussoria prestata **in favore di ogni singola Amministrazione Contraente (quindi, sia con riferimento agli Ordinativi Principali di Fornitura, ,** è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un Ribasso Offerto pari al 24% ed un valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura di euro 1.000.000,00.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

Le garanzie definitive devono essere rilasciate nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall'Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La mancata costituzione della suddetta garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

La garanzia rilasciata in favore della Consip S.p.A. copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in Convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Le garanzie rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura, alla luce di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lg. N. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di

Fornitura.

La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, sulla base delle modalità definite nello schema di Convenzione (art. 12) e nel facsimile di cui all'Allegato 5 al Disciplinare.

Qualora l'ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore."

Domanda: Si chiede conferma che l'intero paragrafo sia un refuso, essendo dovuta una unica garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 in favore delle Amministrazioni Contraenti e di CONSIP nella misura del 10% dell'importo complessivamente offerto in gara, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima (vedi anche domanda n. 12). In caso negativo, si chiede di:

- a) confermare che trattasi di una garanzia aggiuntiva rispetto alla Garanzia definitiva calcolata sull'importo offerto in gara ai sensi dell'art. 103 del Codice;
- b) confermare che tale garanzia aggiuntiva è dovuta a favore di ogni singola Amministrazione Contraente e per ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura di ogni singolo Contratto Attuativo;
- c) chiarire in che modo il Fornitore potrà essere risarcito dei costi derivanti dall'emissione di tali garanzie, nel caso in cui, per qualunque motivo, l'Amministrazione Contraente decida di non emettere l'Ordinativo dopo che il Fornitore ha prestato la garanzia, essendo quest'ultima dovuta prima dell'emissione dell'Ordinativo stesso;
- d) confermare che il paragrafo "La mancata costituzione della suddetta garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria." si riferisce unicamente alla garanzia definitiva calcolata sull'importo offerto in gara ai sensi dell'art. 103 del Codice, e non alle garanzie aggiuntive eventualmente dovute per i singoli Contratti Attuativi.

Risposta:

Si veda Errata Corrige n. 5.

18) Domanda

Documento: SCHEMA DI CONVENZIONE – Art. 12 GARANZIA pag 6

Testo:

9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. **lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.**

Domanda: In considerazione delle difficoltà riscontrate più volte in passato nel recuperare dalle Amministrazioni i documenti attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, si chiede di prevedere, in alternativa, anche la possibilità di presentare l'elenco delle fatture quietanziate. In particolare si chiede di integrare il punto 9 inserendo il seguente paragrafo, già presente nella edizione 3 della Gara: "Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate."

Risposta:

La richiesta di integrazione non è accolta. La formulazione risulta essere quella formulata nello Schema di Contratto.

19) Domanda

Documento: CONDIZIONI GENERALI –ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[...]

9. In ragione dell'oggetto della Convenzione, **ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.**

10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.

11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso,

L'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.

Domanda: sulla base della definizione di Dato Personale quale *“qualsiasi dato relativo a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”* si chiede di confermare che tutti gli obblighi in capo al Responsabile del Trattamento, ivi inclusa la nomina dello stesso da parte delle Amministrazioni Contraenti, trovano applicazione solo laddove nell'ambito degli Ordinativi di Fornitura vengano trattati Dati Personali come sopra identificati.

Risposta:

Si conferma.

20) Domanda

Documenti:

- a) DISCIPLINARE DI GARA - 14.3.1 Dichiarazioni integrative punto 7 pag. 21

*“7. con particolare riferimento alla possibilità di poter essere nominato quale Responsabile <o Sub Responsabile> del trattamento dei dati personali dalle Pubbliche Amministrazioni in sede di Contratto di fornitura, **sulla base di quanto previsto nello schema di Convenzione**, dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per assumere il ruolo di Responsabile/sub Responsabile del trattamento dei dati personali.”*

- b) Appendice 5 del Capitolato tecnico (“Struttura del listino e principali Clausole commerciali dell’Enterprise Agreement Microsoft”) paragrafo 7 – Trattamento Dati

“In caso di trattamento di dati personali effettuati per l'erogazione dei Servizi On Line Microsoft si atterrà a quanto previsto nelle “Condizioni per l'Utilizzo dei Servizi Online” (<http://www.microsoft.com/licensing/contracts>) con particolare riferimento alle “Condizioni per la Protezione dei Dati” compreso l'Allegato IV “Condizioni del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati”, ivi tutti richiamati per formarne parte integrante e sostanziale.”

Domanda: Il documento citato, a pag. 45, indica che:

“Microsoft rende effettivi gli impegni presi nelle Condizioni del GDPR per tutte le società a decorrere dal 25 maggio 2018. Tali impegni vincolano Microsoft nei confronti della Società indipendentemente (1) dalla versione delle Condizioni per l'Utilizzo dei Servizi Online, che sono comunque applicabili a qualsiasi sottoscrizione specifica dei Servizi Online o (2) a qualsiasi altro contratto che faccia riferimento a tale allegato.

*Ai fini dell'interpretazione delle presenti Condizioni del GDPR, **la Società e Microsoft accettano che la Società sia il titolare del trattamento dei Dati Personali e che Microsoft sia il responsabile del trattamento di tali dati, tranne nei casi in cui la Società agisca in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali, nel qual caso Microsoft sarà un altro responsabile del trattamento.** Le presenti Condizioni del GDPR si applicano al trattamento dei Dati Personali, nell'ambito del GDPR, da parte di Microsoft per conto della Società. Le presenti Condizioni del GDPR non limitano né riducono gli impegni per la protezione dei dati personali che Microsoft assume nei confronti della Società nelle Condizioni per l'Utilizzo dei Servizi Online o in un altro contratto stipulato tra Microsoft e la Società. Le presenti GDPR non si applicano qualora Microsoft sia un titolare del trattamento dei Dati Personali.”*

Si chiede di confermare che

1. per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d'uso Online, il Responsabile del Trattamento sarà Microsoft, come previsto dal documento citato. **In caso affermativo si chiede di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti**, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all'aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore (vedi all. 12);
2. per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d'uso On Premises, il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l'infrastruttura informatica dell'Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software Microsoft licenziato. **In caso affermativo si chiede di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti**, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all'aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore (vedi all. 12).

Risposta:

Relativamente alla domanda n. 1, si conferma che il Responsabile del Trattamento sarà Microsoft. Le modalità di nomina avverranno secondo la modulistica fornita dalla stessa Microsoft nell'Appendice 5 del Capitolato tecnico.

Per quanto concerne invece la domanda n. 2, e segnatamente per ciò che riguarda gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d'uso On Premises si conferma che il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l'infrastruttura informatica dell'Amministrazione Contraente presso la quale sarà installato il prodotto software Microsoft licenziato. Ne consegue pertanto che l'aggiudicatario non potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle PA, considerato che il medesimo non effettuerà per le stesse alcun trattamento dei dati personali.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)

Oggetto: “Gara per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 5) – ID 1910”.

Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

RETTIFICA N. 1

Rettifica sul Disciplinare di gara:

1) Al paragrafo 6 REQUISITI GENERALI, è aggiunta la seguente frase:

“- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;”

2) Inoltre, sempre al paragrafo 6 REQUISITI GENERALI, la seguente frase:

“- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare con la presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i..”

si intende sostituita con la seguente frase:

“- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i..

Si precisa, tuttavia, che:

- ***gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti definitivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;***
- ***la stazione appaltante valuterà i provvedimenti definitivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.***

RETTIFICA N. 2

Rettifica sul Capitolato Tecnico:

Il seguente paragrafo:

“3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA

Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, i corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a ciascuna Licenza d’uso Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione del Gruppo di appartenenza della Licenza stessa. I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata con la regola dell’arrotondamento. Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce il “Listino di Convenzione”. Il Listino di Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della Convenzione e sino alla chiusura di tutti i singoli contratti attuativi. L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o rimozione e/o variazione delle singole Licenze d’uso Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole Licenze d’uso Microsoft EA.

Il primo aggiornamento è relativo al mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento ogni mese successivo a quello di attivazione per l’intera durata della Convenzione. L’aggiornamento dei listini deve essere consegnata a Consip entro 14 giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati elettronici “foglio di calcolo” e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione. L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione:

“lista degli aggiornamenti”, in termini di: i) nuovi codici prodotti, ii) codici prodotti rimossi, iii) codici prodotti di cui è variato solo il corrispettivo; “lista delle correlazioni”, contenenti: i) le correlazioni tra codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione di codici prodotto o inclusione di un codice prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi dei prodotti in correlazione, ii) i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software (non di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici prodotti che sostituiscono altri), iii) i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software completamente ritirati dal mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già esistenti);

a) della lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo;

b) “lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di appartenenza”, in termini di: i) nuove famiglie e relativo Gruppo di appartenenza di ciascuna di esse, ii) famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza.

Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A.”.

Si intende sostituito col seguente:

“3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA

Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, i corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a ciascuna Licenza d’uso Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione.

I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata con la regola dell’arrotondamento.

Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce il “Listino di Convenzione”. Il Listino di Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della Convenzione e sino alla chiusura di tutti i singoli contratti attuativi.

*L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o rimozione e/o variazione delle singole Licenze d’uso Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole Licenze d’uso Microsoft EA. Il primo aggiornamento è relativo al mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento ogni mese successivo a quello di attivazione per l’intera durata della Convenzione. L’aggiornamento dei listini deve essere consegnata a Consip entro 14 giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati elettronici “foglio di calcolo” e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione. L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione **fermo restando che l’introduzione di nuovi codici è ammessa solo nell’ambito delle famiglie di prodotti già presenti (come indicato al punto 1.3 del Capitolato Tecnico)**:*

a) *“lista degli aggiornamenti”, in termini di: i) nuovi codici prodotti, ii) codici prodotti rimossi, iii) codici prodotti di cui è variato solo il corrispettivo;*

b) *“lista delle correlazioni”, contenenti: i) le correlazioni tra codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione di codici prodotto o inclusione di un codice prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi dei prodotti in correlazione, ii) i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software (non di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici prodotti che sostituiscono altri), iii) i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software completamente ritirati dal mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già esistenti);*

c) *lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo;*

d) *“lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di appartenenza”, in termini di famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza.*

Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A.

Resta fermo quanto previsto nel Disciplinare di gara laddove è previsto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione è assegnato per il 70% alle Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights” e che le Licenze d’uso Microsoft EA di “Transizione” - da licenze on-premises a

licenze online – concorrono a determinare il suddetto limite del 30% sull'Importo Globale Massimo. La suddetta soglia percentuale – del 30% per le Licenze di tipo "Dual Use Rights" - non potrà in nessun caso essere superata.

**Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)**

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet www.acquistinretepa.it;
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,



obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:

- a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
- e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
- h) dal patto di integrità.

2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.



Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.

3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinateur dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinateur non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinateur.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinateur attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinateur, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinateur e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni



sopra indicate.

11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno solare successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.



ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.



12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.



ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente



Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del



presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
15. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:



- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
 3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a



qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nella Convenzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.



ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
 - h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;



- l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
- 4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora



l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge



- fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 17

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente



responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.



2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 20

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara nello specifico paragrafo che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli contratti attuativi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.



5. Il Fornitore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".
6. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nella Convenzione, unitamente ai suoi Allegati; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.
11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del



maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.

12. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 22

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.



4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



consip

Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni

Versione 1.1

Classificazione documento: Consip Public

25 luglio 2015



Indice

1.	Scopo del documento	3
2.	Modalità di invio	4
2.1	Regole di formato dei dati	4
3.	Descrizione dei flussi di dati	6
3.1	Penali applicate	7



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio delle Convenzioni.

Il documento prevede i seguenti capitoli:

Modalità di invio dei flussi, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;

Descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni.



2. MODALITÀ DI INVIO

I flussi richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese, precisamente nelle date 15 luglio e 15 gennaio.

Se non esistono dati reali da inviare per una o più tipologie di flusso, entro le stesse scadenze il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati.

L'invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, in particolare tramite la procedura "Gestione flussi" presente nell'area del sito riservata ai fornitori e disponibile agli utenti abilitati (legali rappresentanti e operatori) appartenenti ai fornitori aggiudicatari, al cui interno è disponibile anche la funzionalità con cui comunicare l'eventuale assenza di dati da inviare per una o più tipologie di flussi.

Relativamente ad eventuali dati errati individuati da Consip, nella stessa area del sito sarà reso disponibile al Fornitore il flusso contenente i record errati, accompagnati dalle relative segnalazioni di errore. Il Fornitore dovrà quindi effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti.

A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi.

2.1 REGOLE DI FORMATO DEI DATI

Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:

- I flussi dovranno essere prodotti in formato "file di testo".
- I campi di tipo "data" devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) – mese (2 digit) – giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.
Esempio: per indicare che una penale è stata emessa il 29 settembre 2015, il campo DATA EMISSIONE PENALE dovrà assumere il valore 20150929.
- I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

CARATTERE SPECIALE	CARATTERI CON CUI SOSTITUIRE
À	a'
È	e'
È	e'
Ì	i'
Ò	o'
Ù	u'
1° ... 9°	I ... IX
10°, ...	10mo, ...
N°	n.
...	...

- Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPORTO PENALE) il carattere separatore deve essere il punto (es. 1000.22) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
- I campi "importo" devono essere valorizzati a meno dell'IVA.



- I flussi sono definiti con formato “variabile con carattere separatore”, con questo si intende dire che:
 - all’interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);
 - la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
 - non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell’ultimo campo del record.

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso “Penali applicate” secondo quanto appena detto:

123456|1|P|A1|20150929|100.22

34567|2|R|A2|20150912|

- Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell’ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).



3. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari di convenzione:

- **Penali applicate**, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;

Nel seguito vengono indicati la frequenza di invio ed i campi che lo compongono e per ogni campo viene indicata la posizione nel flusso, il nome e la descrizione del campo, la tipologia e la lunghezza del dato e se il campo fa parte della chiave identificativa del record.

Nella tabella seguente viene indicato quali di questi flussi sono richiesti per la specifica Convenzione:

TIPOLOGIA FLUSSO	RICHiesto (S/N)
Penali	S



3.1 PENALI APPLICATE

Frequenza: Semestrale (15 luglio e 15 gennaio)

SEQ	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNGH.	ID
1	IDENTIFICATIVO ORDINE	Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di e-procurement) dell'ordine che ha generato il contratto nell'ambito del quale è stata emessa la penale.	Numero	14	Sì
2	CODICE LOTTO	Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Sì
3	CODICE CAUSALE	Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.	Testo	1	Sì
4	CODICE MOTIVO	Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.	Testo	2	Sì
5	DATA EMISSIONE PENALE	Data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione della penale da parte dell'Amministrazione Contraente.	Data		Sì
6	IMPORTO PENALE	Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione della penale da parte dell'Amministrazione Contraente (non applicabile in caso di Risoluzione contratto).	Numero	10,4	

CODICE CAUSALE	DESCRIZIONE
P	Applicazione di penali
D	Richiesta di maggior danno
R	Risoluzione contratto

Tabella CAUSALE

CODICE MOTIVO	DESCRIZIONE
A1	Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni
A2	Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto
A3	Diffformità tra ordinato e consegnato
A4	Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione)
A5	Integrità dei prodotti consegnati
B1	Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati
C1	Servizi di fatturazione
D1	Qualità Call Center del Fornitore
E1	Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita)
E2	Qualità Responsabile del servizio del Fornitore

Tabella MOTIVO

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC



Indice

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE	3
3.	TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO	3
3.1	Tempistica	3
3.2	Modalità di invio	4
4.	DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO	5
5.	FACSIMILE DICHIARAZIONI	6
5.1	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”	6
5.2	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”	7



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi dati richiesti per le commissioni a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (di seguito, per brevità, la Commissione).

Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- **criterio di calcolo della FEE**, che dettaglia la modalità di calcolo della commissione a carico del Fornitore;
- **tempistica e modalità di invio dei flussi**, che indica i tempi e le modalità con cui il Fornitore dovrà inviare i flussi di dati;
- **descrizione dei flussi di dati**, che dettaglia i flussi dati richiesti;
- **facsimile delle dichiarazioni e dei campi del tracciato**, che specifica: i) i template da utilizzare in caso di indisponibilità della piattaforma (off-line) nonché il testo dei template presenti a Sistema; ii) ovvero il riepilogo del set delle informazioni richieste per l'invio dei flussi tramite sistema (on-line).

2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE

Il Fornitore, ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una Commissione pari allo 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO

3.1 Tempistica

Fermo quanto previsto nella Convenzione in tema di penali e di inadempimento agli obblighi di comunicazione, di seguito si fornisce una descrizione della procedura di cui alla tabella di sintesi sulla tempistica che il Fornitore è tenuto a rispettare nell'invio delle dichiarazioni e dei reports relativi alla Commissione.

Ai fini del calcolo dell'entità della Commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A.:

- a) entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 conforme al facsimile di dichiarazione Lettera "B" attestante l'importo ivi richiesto, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla

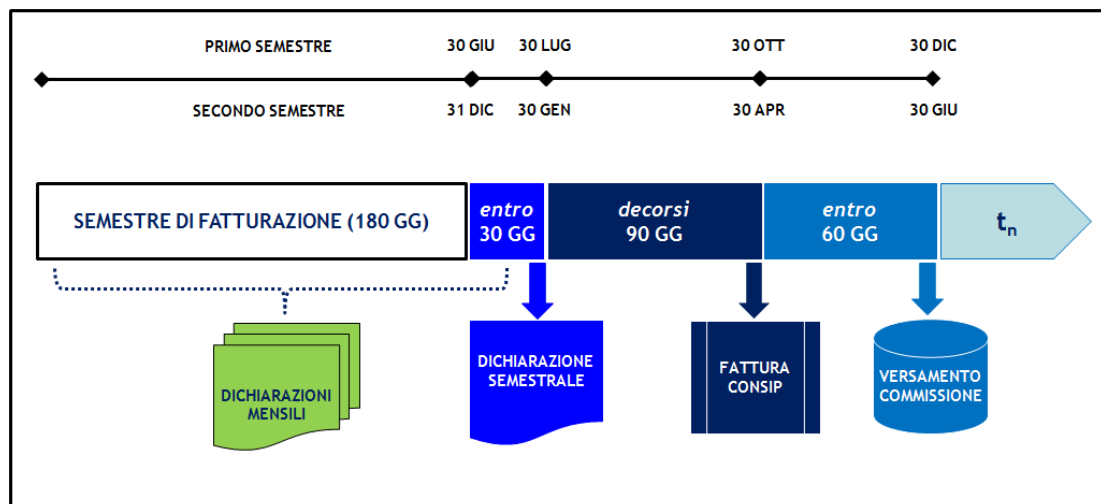


Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;

- b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, una dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui alla Lettera “A” attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento;

TABELLE DI SINTESI SULLA TEMPISTICA DI INVIO



3.2 Modalità di invio

Le dichiarazioni e i reports di cui al precedente paragrafo 3.1 sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante del Fornitore dovranno essere inoltrati, entro i termini contrattualmente previsti esclusivamente tramite il Sistema. Esclusivamente nell’ipotesi in cui vengano riscontrati malfunzionamenti del Sistema (accertati dalla Consip S.p.A. a fronte di apertura/e di ticket presso il call center) la Consip S.p.A. autorizzerà l’inoltro della suddetta documentazione tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fee.convenzioni@postacert.consip.it. Si evidenzia, infine, che le dichiarazioni sostitutive attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relative sia al



semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.

4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO

Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali.

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>Descrizione</i>
1	TIPO FATTURA	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: "Fattura", "Nota di Credito", "Nota di Debito"
2	NUMERO FATTURA	Numero identificativo della fattura
3	NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
4	DATA EMISSIONE FATTURA	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
5	P. IVA AZIENDA EMITTENTE	Partita IVA dell'azienda che ha emesso la fattura
6	ID ORDINE PIATTAFORMA	Identificativo dell'ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	IMPONIBILE FATTURA	Importo al netto dell'IVA, relativa a quanto fatturato nell'ambito della presente Convenzione, riportato in fattura.

Consip S.p.A. si riserva: *i)* previo congruo preavviso, di apportare ai surrichiamati campi modifiche, variazioni ed integrazioni; *ii)* di utilizzare le informazioni contenute nei medesimi campi quali base dati per i controlli a campione, per verifiche ulteriori rispetto a detti controlli nonché al fine di richiedere chiarimenti in merito sia alle informazioni fornite sia ad eventuali informazioni omesse.



5. FACSIMILE DICHIARAZIONI

5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "A"

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DICHIARAZIONE PERIODICA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver emesso, nel corso del mese di _____ con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della Convenzione in oggetto, fatture per un importo complessivo pari ad euro _____ al netto dell'IVA.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "B"

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DICHIARAZIONE SEMESTRALE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via
_____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____
in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa
mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante)
con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____
partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante>
(mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale
_____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole/i della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23 novembre 2012, di aver conseguito, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della
Convenzione/contratto in oggetto, un fatturato non superiore a euro _____ al netto dell'IVA nel
_____ semestre dell'anno _____.

Il valore sopra indicato include quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente
dichiarazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

ALLEGATO 8

REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIP S.p.A.

Versione 6.0

Classificazione del documento: Consip Public

Novembre 2017



1 STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI
Giugno 2014	1.0	Modifica soggetti che possono richiedere l'abilitazione	Artt. 36 e 51
		Modifica elezione di domicilio e modalità di comunicazione	Art. 22
		Modifica/aggiornamento/integrazione definizioni	Art. 1
		Modifica modalità di aggiunta/sostituzione legale rappresentante	Art. 19
		Modifica ricorso all'avvalimento	Artt. 35 e 36
Novembre 2014		Introduzione della definizione nonché la procedura relativa alla riassegnazione	Art. 37
		Accesso alla documentazione in caso di provvedimento di Revoca/Annullamento	Artt. 1, 19 e 40
		Introduzione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 c. 2 bis	Art. 36
		Modifica alla disciplina del ricorso all'avvalimento: precedentemente ai sensi dell'art. 50 attuale ex art. 49 del D.Lgs 163/2006	Artt. 35 e 36
Dicembre 2015			Art. 7
		Modifica alla disciplina dell'accesso alle registrazioni di sistema e alla richiesta di intervento tecnico	Art. 19



Modifica alla disciplina relativa
all'aggiunta di un nuovo legale
rappresentante

Integrazione/specificazione
dei tempi relativi alla
sospensione Art. 20

Disciplina della RDO
rivolta ad un unico
fornitore Art. 50

Giugno 2016

Allineamento alla Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (cd. legge di stabilità del
2016) che ha ampliato l'ambito
oggettivo di applicazione del Mepa ai
lavori di manutenzione

Allineamento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 *"Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori d'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture"*

Luglio 2017

Adeguamento al nuovo impianto
merceologico del Mercato Elettronico

Adeguamento al D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, recante *"Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50"* Artt. 36 e 46

Novembre 2017

Modifiche sulla disciplina in tema di
conservazione dei documenti inviati
attraverso il Sistema Art. 7, comma 2
Art. 24, commi 1 e 3
Modifiche su ruoli e responsabilità del
Gestore del Sistema Art. 7, commi 1, 2 e 4





PARTE I – IL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10 -
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	10 -
ARTICOLO 2 – IL SISTEMA INFORMATICO DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DELLE REGOLE.....	14 -
ARTICOLO 3 – GLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE E I CATALOGHI DI PRODOTTI E SERVIZI	15 -
ARTICOLO 4 - ACCESSO ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE.....	15 -
ARTICOLO 5 – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE	16 -
ARTICOLO 6 – CONSIP	16 -
ARTICOLO 7 - GESTORE DEL SISTEMA.....	17 -
ARTICOLO 8 – SOGGETTO AGGIUDICATORE E PUNTO ORDINANTE	18 -
ARTICOLO 9 - PUNTO ISTRUTTORE.....	19 -
ARTICOLO 10 – FORNITORE E LEGALE RAPPRESENTANTE.....	20 -
ARTICOLO 11 – OPERATORE DELEGATO	21 -
ARTICOLO 12 – LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT.....	21 -
ARTICOLO 13 – CONSERVAZIONE E TENUTA DELL’ACCOUNT	22 -
ARTICOLO 14 – EFFETTI DELL’USO DELL’ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE	23 -
ARTICOLO 15 – L’ABILITAZIONE AL SISTEMA DEI SOGGETTI AGGIUDICATORI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI	24 -



ARTICOLO 16 – L’ABILITAZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEI FORNITORI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI.....	25 -
ARTICOLO 17 – REGOLE COMUNI A SOGGETTI AGGIUDICATORI E FORNITORI	26 -
ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA.....	28 -
ARTICOLO 19 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE.....	30 -
ARTICOLO 20 – DURATA, PENALI, SISTEMI REPUTAZIONALI, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA ABILITAZIONE	32 -
ARTICOLO 21 – CATALOGO, DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI.....	32 -
ARTICOLO 22 – COMUNICAZIONI	34 -
ARTICOLO 23 – SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA	36 -
ARTICOLO 24 – DOCUMENTAZIONE E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI	36 -
ARTICOLO 25 – RESPONSABILITÀ DEL MEF, DI CONSIP E DEL GESTORE DEL SISTEMA	38 -
ARTICOLO 26 - CONTENUTO DEL SITO E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO/NEGOZIAZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT	39 -
ARTICOLO 27 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATORE E DEL FORNITORE E MANLEVA	40 -
ARTICOLO 28 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE	41 -
ARTICOLO 29 - NORMATIVA APPLICABILE.....	42 -
ARTICOLO 30 – PRIVACY	42 -
ARTICOLO 31 – ACCESSO AGLI ATTI	42 -



ARTICOLO 32 – RICHIESTE, CONTESTAZIONI E SEGNALAZIONI	43 -
PARTE II – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44 -
ARTICOLO 33 - IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44 -
ARTICOLO 34 - DEFINIZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	44 -
ARTICOLO 35 - BANDI DI ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO E FORNITORI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ABILITAZIONE	47 -
ARTICOLO 36 – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL MEPA	49 -
ARTICOLO 37 – CONCESSIONE DELL'ABILITAZIONE AL MEPA AL FORNITORE	51 -
ARTICOLO 38 – CATALOGHI DI PRODOTTI E SERVIZI	51 -
ARTICOLO 39 – DURATA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'ABILITAZIONE AL MEPA.....	52 -
ARTICOLO 40 – STATO DI SOSPENSIONE E REVOCA	53 -
ARTICOLO 41 – RICHIESTA DI DISABILITAZIONE DAL MERCATO ELETTRONICO.....	53 -
ARTICOLO 42 – CONTENUTO ED EFFICACIA DEL CATALOGO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEI FORNITORI ABILITATI	54 -
ARTICOLO 43 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO	55 -
ARTICOLO 44 – MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL CATALOGO	56 -
ARTICOLO 45 - ELIMINAZIONE DEI CATALOGHI.....	56 -
ARTICOLO 46 – PROCEDURE DI ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	57 -



ARTICOLO 47 – ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO	59 -
ARTICOLO 48 – COMPILAZIONE ED INVIO DELL’ORDINE DIRETTO	59 -
ARTICOLO 49 – EFFICACIA DELL’ORDINE DIRETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	59 -
ARTICOLO 50 – ACQUISTO TRAMITE RDO	61 -
ARTICOLO 51 – RISPOSTA ALLA RDO	62 -
ARTICOLO 52 – CHIUSURA DELLA RDO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	63 -
ARTICOLO 53 – LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	64 -
ARTICOLO 54 - INFORMAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	64 -
ARTICOLO 55 – VIOLAZIONE DELLE REGOLE E DEI DOCUMENTI DEL MERCATO ELETTRONICO -	65 -



Parte I – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione

Articolo 1 – Definizioni

1. Nell'ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori;

Account: l'insieme di dati – *userid e password* -, associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell'Identificazione Informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica;

Annullamento: il provvedimento con cui Consip annulla l'Abilitazione rilasciata al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

Lavori, Servizi e Forniture (Beni): i Prodotti e i servizi pubblicati a Sistema ed offerti nel Catalogo; i Prodotti, i servizi e i lavori di manutenzione acquistabili dai Soggetti Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto;

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Sistema di e-Procurement eventualmente messo a disposizione degli utenti così come indicato sul Sito;

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;



Consip: la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Contratto: il contratto di fornitura dei Prodotti e/o dei servizi e/o di esecuzione di lavori di manutenzione concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore;

Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di Acquisto/Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo dello Strumento di Acquisto/Negoziazione nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, ai sensi dell'art. 1, lett. q) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Fornitore: indica uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement;

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;

Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;



Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione per i quali richiede l'abilitazione;

Mercato Elettronico (o MEPA): il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Posta Elettronica Certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione per i quali richiede l'Abilitazione;

Registrazione: il risultato della procedura che consente l'attribuzione dell'Account a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i collegamenti, gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al funzionamento del Sistema di e-Procurement;

Regole: il presente documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, che cura il corretto e regolare svolgimento della procedura di Abilitazione e provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del



procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto;

Revoca: il provvedimento con cui Consip determina la cessazione degli effetti del provvedimento di Abilitazione rilasciato al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, nei casi previsti dalla legge, dalle presenti Regole e in caso di violazione dei Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore, che comporta l'esclusione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall'Abilitazione. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge - il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Revoca medesimo; decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema;

Riassegnazione: la procedura con cui Consip richiede all'operatore economico i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990;

Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto/Negoziatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore del Mercato Elettronico;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 Codice dei Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;



Strumenti di Acquisto: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. cccc), del D.Lgs. 50/2016;

Strumenti di Negoziazione: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo come individuati all'art. 3, comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016;

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.

Articolo 2 – Il Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Ambito di applicazione e finalità delle Regole

1. Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione è un ambiente informatico realizzato dal MEF, tramite Consip, in attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori di utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun Utente operante nel Sistema. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. mette altresì a disposizione degli Utenti il Sistema di e-Procurement per l'erogazione di ulteriori servizi telematici, che vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso apposite disposizioni. Il Sistema di e-Procurement potrà, tra l'altro, essere utilizzato per istituire specifiche sezioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate inerenti il Sistema, l'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione si intendono applicabili e vincolanti anche ai fini dell'utilizzo degli altri servizi telematici messi a disposizione degli Utenti.
2. Le presenti Regole, unitamente alle specifiche previsioni previste nei Documenti di ciascuno degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione, disciplinano l'accesso e il funzionamento del Sistema e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile di cui all'articolo 4, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori nell'accesso e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione.



Articolo 3 – Gli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione e i Cataloghi di Prodotti e Servizi

1. Attraverso le procedure previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziiazione, i Fornitori sono abilitati da Consip a mettere a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori i propri Prodotti, Servizi o lavori di manutenzione, anche attraverso appositi Cataloghi nei quali questi vengono ordinati.
2. I Prodotti, i Servizi e i lavori di manutenzione offerti dai Fornitori possono essere acquistati dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema tramite i propri Punti Ordinanti, attraverso le procedure e sulla base dei termini e delle condizioni previste dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziiazione applicabile.

Articolo 4 - Accesso ed utilizzo del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione

1. Ciascun Soggetto Aggiudicatore è legittimato all'accesso e all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina lo Strumento di Acquisto/Negoziiazione utilizzato e la propria attività.
2. L'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione sono riservati ai soli soggetti abilitati conformemente a quanto disposto dall'art. 15 delle presenti Regole e devono avvenire nel rispetto delle presenti Regole, delle istruzioni contenute all'interno del Sito o di volta in volta comunicate da Consip e/o dal Gestore del Sistema, dei Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziiazione e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.
3. L'accesso e l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione sono di regola gratuiti, senza alcun costo in capo al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore, fatta eccezione per quelli espressamente previsti, quali ad esempio l'assolvimento degli eventuali oneri per la partecipazione alle procedure di selezione del contraente, l'imposta di bollo eventualmente dovuta, nonché il pagamento della commissione sul valore degli acquisti prevista in capo ai Fornitori aggiudicatari ai sensi dell'art. 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura



temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

4. Il Sistema informatico di e-Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziiazione e, in particolare, dagli articoli 12 e ss. e 33 e ss. delle presenti Regole. In ogni caso l'accesso di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori agli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione sarà consentito in qualsiasi momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Articolo 5 – Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. Il MEF è il soggetto responsabile del procedimento di Abilitazione dei Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori e può avvalersi a tal fine, tra l'altro, di proprie strutture e concessionarie tra cui, in particolare, di Consip.

Articolo 6 – Consip

1. In esecuzione del mandato attribuito dal MEF e in conformità con la normativa vigente, Consip dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. Il Programma mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione nel Sistema informatico di e-procurement, che ha il suo centro operativo nel Sito.
2. Consip, avvalendosi del supporto tecnico del Gestore del Sistema, mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori il Sistema e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione.
3. Consip non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Soggetti Aggiudicatori attraverso il Sistema e gli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione: le relative procedure verranno effettuate da ciascun Soggetto Aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.
4. Consip e MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti del Sistema: in particolare, Consip non opera in qualità



di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, del Soggetto Aggiudicatore, del Fornitore o di qualunque altro soggetto. In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per le procedure di acquisto poste in essere dai Soggetti Aggiudicatori, né per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori nell'ambito del Sistema.

Articolo 7 - Gestore del Sistema

1. A seguito di apposita selezione tramite procedura competitiva pubblica, il Gestore del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei servizi di conduzione tecnica del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento. Il fornitore aggiudicatario della medesima procedura competitiva ha assunto il ruolo di Responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e oggi anche Regolamento UE 2016/679).
2. Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato dell'archiviazione sul Sistema dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore e, in generale, delle Registrazioni di Sistema.
3. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati, Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia ed è tenuto ad adottare idonee ed adeguate misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad effettuare, su espressa richiesta dei Soggetti Aggiudicatori, interventi tecnici sulle singole procedure di acquisto. Fermo restando che la Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, il Soggetto Aggiudicatore medesimo, potrà far pervenire, via posta elettronica certificata, le richieste di intervento alla Consip al seguente



indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.

5. La Consip, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell'intervento, provvederà all'inoltro delle richieste, pervenute dal Soggetto Aggiudicatore, al Gestore del Sistema.
6. I Soggetti Aggiudicatori potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle proprie procedure di acquisto inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica interventi.sistema@postacert.consip.it. A tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto Aggiudicatore.
7. Rimane fermo che i Fornitori interessati ad accedere ai documenti amministrativi relativi alle singole procedure di acquisto (diversi da quelli di cui sopra), dovranno rivolgersi esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore e al relativo Responsabile del procedimento.

Articolo 8 – Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante

1. Il Soggetto Aggiudicatore richiede l'abilitazione e opera nell'ambito del Sistema di e-Procurement attraverso il Punto Ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato. Ogni atto compiuto dal Punto Ordinante sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il Punto Ordinante opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, ai sensi dell'art. 31 Codice dei Contratti Pubblici.
2. Il Punto Ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e di impegnarlo validamente per tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement.
3. Nel caso più Punti Ordinanti di un medesimo Soggetto Aggiudicatore siano abilitati al Sistema di e-Procurement, l'attività di ciascun Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri Punti Ordinanti.
4. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, dichiara di conoscere ed accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l'attività svolta da Consip nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti



pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell'abilitazione dei Fornitori e dei relativi Prodotti, Servizi o Lavori di manutenzione. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti di acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.

5. Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziatore per i propri acquisti di Prodotti e servizi, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore, dei Prodotti, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione da questo offerti e della stipula del relativo Contratto. Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto/Negoziatore sarà, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.

Articolo 9 - Punto Istruttore

1. Il Soggetto Aggiudicatore può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il medesimo Soggetto Aggiudicatore nello svolgimento delle attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement e nell'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore.
2. L'attività svolta dai Punti Istruttori ha carattere meramente interno rispetto al Soggetto Aggiudicatore di pertinenza e rileva esclusivamente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore che li ha nominati, supportandolo nello svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo, l'analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei Prodotti/servizi/lavori di manutenzione, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti preparatori per Richieste di Offerta. Il Punto Istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri Utenti del Sistema informatico di e-procurement.
3. La nomina dei Punti Istruttori da parte del Soggetto Aggiudicatore avviene attraverso l'apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le



modalità ivi indicate. Il Soggetto Aggiudicatore che nomina il Punto Istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta dai Punti Istruttori, nonché alla riservatezza dell'Account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

4. La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Soggetto Aggiudicatore che l'ha nominato e comunque l'efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione di quest'ultimo.

Articolo 10 – Fornitore e Legale Rappresentante

1. Il Fornitore richiede l'Abilitazione e opera nel Sistema di e-Procurement attraverso un proprio Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo dell'Account a questo rilasciato al momento della Registrazione ai sensi dell'art. 12, agisce esclusivamente in nome e per conto del Fornitore medesimo. Ogni atto compiuto tramite l'Account rilasciato al Fornitore sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al Fornitore stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
2. Il Legale Rappresentante del Fornitore che richiede l'Abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Fornitore, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di Prodotti/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse le domande di abilitazione al Sistema di e-Procurement, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.
3. Il Legale Rappresentante del Fornitore e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione. E' onere del Soggetto Aggiudicatore verificare di volta in volta l'effettiva sussistenza dei poteri in capo al Legale Rappresentante del Fornitore, necessari per agire nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione.
4. Il Legale Rappresentante potrà agire all'interno del Sistema per mezzo degli Operatori Delegati, appositi soggetti da lui incaricati ai sensi del quanto disposto dall'art. 11.



Articolo 11 – Operatore Delegato

1. Il Fornitore, attraverso il proprio Legale Rappresentante che ha richiesto l'abilitazione, può nominare uno o più Operatori Delegati che assistono il Legale Rappresentante nello svolgimento delle attività all'interno del Sistema.
2. Le modalità e le condizioni per la nomina degli Operatori Delegati sono indicate in un'apposita sezione all'interno del Sito.
3. Il Fornitore che nomina l'Operatore Delegato si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta da quest'ultimo, nonché alla riservatezza dell'Account a questo attribuito per l'accesso al Sistema di e-Procurement. Qualsiasi attività compiuta dall'Operatore Delegato, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque imputata esclusivamente al Fornitore e di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
4. La durata della nomina degli Operatori Delegati è stabilita dal Fornitore che li individua e comunque l'efficacia della nomina cessa con il venire meno dell'Abilitazione del Fornitore. L'esistenza e l'operatività dell'Operatore Delegato nell'ambito del Sistema di e-Procurement presuppongono necessariamente la validità dell'Abilitazione di almeno un Legale Rappresentante del Fornitore al Sistema stesso.

Articolo 12 – La Registrazione al Sistema di e-Procurement

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto del proprio Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso l'apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l'Account necessario per operare nel Sistema.
2. La Registrazione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con il Soggetto Aggiudicatore o il Fornitore in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel Sistema.
3. Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti Regole.
4. Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18.



5. L'Account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di Registrazione viene utilizzato quale strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica.
6. L'accesso al Sistema tramite l'Account comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Regole, nonché, in generale, in tutti gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziatore che saranno in vigore al momento dell'accesso.
7. Il soggetto che ha richiesto la Registrazione accede ad una serie di servizi e di contenuti informativi relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziatore e ai Cataloghi di Prodotti e Servizi, ma non può operare nel Sistema. Per operare nel Sistema è necessaria l'Abilitazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza.

Articolo 13 – Conservazione e tenuta dell'Account

1. L'Account, in quanto strumento di Identificazione Informatica e di Firma Elettronica, è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'Account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. A tale fine il titolare dell'Account, personalmente e in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore per cui è Registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'Account ed a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, con le modalità di seguito indicate o precisate nel Sito, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.
3. Il titolare dell'Account è tenuto a modificare la propria *password* in conformità a quanto verrà eventualmente indicato da Consip e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista dal Sito. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria *password* con le modalità indicate nel Sito.
4. Il titolare dell'Account, così come il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dell'Account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto titolare dell'Account.
5. Il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema, MEF e Consip da



qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Gestore del Sistema e, se del caso, il MEF e Consip per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.

6. In ogni caso, il titolare dell'Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di appartenenza prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'Account può comportare la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca della Registrazione o dell'Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20. Si evidenzia, in via esemplificativa e non esaustiva, che costituisce utilizzo improprio dell'Account il ricorso a sistemi automatici di interrogazione dei dati relativi ai Cataloghi pubblicati tali da determinare un decremento dell'operatività del Sistema con ripercussioni sui livelli di servizio garantiti a tutti gli Utenti del Sistema medesimo.
7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione dell'Account, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'Account, il titolare dell'Account ovvero il Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno immediatamente comunicare tale circostanza al Gestore del Sistema attraverso l'apposito *Call Center* indicato nel Sito, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'Account: in caso di sottrazione o furto il titolare dell'Account ovvero il rispettivo Fornitore o Soggetto Aggiudicatore di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del titolare dell'Account.
8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l'Account dovrà seguire le istruzioni indicate sul Sito per generare i nuovi codici.

Articolo 14 – Effetti dell'Uso dell'Account e della Firma Digitale

1. L'utilizzo dell'Account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del Sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.



2. L'Account costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo comporta e produce gli effetti previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 in materia di documento informatico.
3. In ogni caso l'uso dell'Account non sostituisce l'utilizzo della Firma Digitale, ove questa è prevista. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.
4. Il Punto Ordinate e il Legale Rappresentante del Fornitore, quali titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
5. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del Sistema informatico di e-Procurement costituiscono una violazione delle presenti Regole che costituirà oggetto di accertamento da parte di Consip, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55 delle presenti Regole, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
6. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei documenti sottoscritti con l'Account sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m. e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

Articolo 15 – L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori e dei relativi Punti Ordinanti

1. I Soggetti Aggiudicatori sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Punti Ordinanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed impegnare il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza all'acquisto di Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.
2. L'Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori avviene a seguito dell'invio dell'apposita domanda di abilitazione da parte di un Punto Ordinate di



appartenenza del Soggetto Aggiudicatore con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.

3. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti applicabili agli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione.
4. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Punti Ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri. L'abilitazione del Soggetto Aggiudicatore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Punto Ordinate del medesimo Soggetto Aggiudicatore.
5. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Punto Ordinate di Soggetto Aggiudicatore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Punto Ordinate ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.
6. Esaminata la domanda di Abilitazione, preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole, il MEF emette il provvedimento di Abilitazione, dandone notizia al Punto Ordinate richiedente.

Articolo 16 – L'Abilitazione al Sistema di e-Procurement dei Fornitori e dei relativi Legali Rappresentanti

1. L'Abilitazione dei Fornitori al Sistema può essere conseguita dai Fornitori che abbiano ottenuto l'aggiudicazione di una Convenzione, l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ovvero a seguito di Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Sistema dinamico d'acquisizione o ad altro Strumento di Acquisto/Negoziiazione.
2. I Fornitori dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l'Abilitazione per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Legali Rappresentanti registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel Sistema ed agire in nome e per conto del Fornitore di appartenenza attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione.
3. L'Abilitazione al Sistema dei Fornitori avviene attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti ed è rilasciata da Consip con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziiazione dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
4. Ciascun Fornitore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più Legali Rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni



previste dai propri poteri, sulla base dell'Abilitazione conseguita dal Fornitore. L'abilitazione del Fornitore al Sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un Legale Rappresentante del Fornitore.

5. Il Fornitore che intende ottenere l'Abilitazione al Sistema deve inviare apposita domanda di Abilitazione tramite il proprio Legale Rappresentante, sulla base di quanto previsto da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito.
6. L'invio della domanda di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole nonché dei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per cui si richiede l'abilitazione.
7. Ogni soggetto che richiede l'Abilitazione quale Legale Rappresentante del Fornitore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Fornitore ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel Sito.

Articolo 17 – Regole comuni a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori

1. I Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori dichiarano ed accettano di utilizzare in completa autonomia il Sistema informatico di e-Procurement, i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione e tutti i servizi messi a loro disposizione nel Sistema e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e dai Documenti che disciplinano ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e nel rispetto della normativa applicabile di cui all'articolo 4 delle presenti Regole.
2. L'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti Regole, negli altri Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio o comunque la messa a disposizione di apposite comunicazioni.
3. Il MEF e/o la Consip si riservano il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento le presenti Regole, comunicando ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori l'avvenuta modifica mediante la pubblicazione sul Sito della versione aggiornata delle Regole: in tal caso, i Punti Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori ed i Legali Rappresentanti dei Fornitori, fatta salva la disciplina contenuta nei Documenti relativi a ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, potranno chiedere di essere disabilitati secondo le modalità ed i termini indicati sul Sito, tramite comunicazione sottoscritta con Firma Digitale ed inviata



all'indirizzo indicato nel Sito al MEF e a Consip ciascuno per la propria competenza, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione della versione aggiornata delle Regole entro il diverso termine fissato nel Bando. Nel caso in cui siano abilitati più Punti Ordinanti per il medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti per il medesimo Fornitore, la richiesta di disabilitazione di uno di essi non rileva con riferimento all'abilitazione degli altri soggetti (Punti Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti al medesimo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore, che rimarranno pertanto abilitati al Sistema. In difetto di tempestiva comunicazione, le nuove Regole si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili ai Soggetti Aggiudicatori ed ai Fornitori a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

4. In ogni caso rimane a carico degli Utenti del Sistema la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema, dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al Sito o comunque l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione e degli ulteriori servizi comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle Regole in quel momento pubblicata sul Sito.
5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore dichiarano altresì di ben conoscere ed accettare il Codice Etico di Consip pubblicato sul Sito e di conformarsi ai principi ed alle norme in esso contenute.
6. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo da parte del Gestore del Sistema né tantomeno di Consip o del MEF del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione applicabili al Soggetto Aggiudicatore precedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
7. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema di e-Procurement si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il Fornitore, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m. I Soggetti Aggiudicatori si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte dei Fornitori nelle procedure di acquisto svolte nell'ambito del Sistema di e-Procurement di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese



restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti relativi all'Abilitazione ai sensi dell'art. 18 ed eventualmente di segnalare tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

8. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
9. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 18 – Dichiarazioni rilasciate in sede di Registrazione e Abilitazione, aggiornamento e modifica

1. Il Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la Registrazione o l'Abilitazione ed operando nel Sistema di e-Procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di Registrazione e di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno al MEF, a Consip, al Gestore del Sistema, ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di Registrazione e di Abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatori e Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che il MEF e/o Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di



provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni.

Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all’atto della domanda di Registrazione o di Abilitazione. Il MEF e/o Consip potranno effettuare controlli, tra l’altro, anche in merito alla partecipazione alle procedure relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziato, all’esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del Sistema, anche acquisendo informazioni da altri Soggetti Aggiudicatori e dai Fornitori e attraverso verifiche ispettive in merito all’esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziato. Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la Registrazione o l’Abilitazione, anche con riferimento alla rispondenza dei Prodotti, dei Servizi e/o dei Lavori di manutenzione alle specifiche ed ai requisiti previsti dal Bando, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi, associazioni professionali od elenchi rilevanti ai fini dell’Abilitazione dei Fornitori. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione offerti nell’ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziato, sull’andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l’altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

4. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, su espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all’atto della domanda di Registrazione o Abilitazione e prendono atto ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l’immediata Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.
5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l’apposita procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di



Registrazione e di Abilitazione, incluse le caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi contenuti nei Cataloghi. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione.

6. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte di Soggetti Aggiudicatori e Fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni.
7. L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del Sistema possono comportare l'immediata, Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, con conseguente impossibilità del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore di accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal MEF, da Consip, dal Gestore del Sistema, dai Fornitori e/o da terzi.
8. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore riconoscono e accettano che le informazioni e i dati contenuti nella domanda di Registrazione e di Abilitazione e, in generale, comunicati a Consip in relazione alla sua partecipazione al Sistema di e-Procurement e all'attività relativa agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal MEF, da Consip e dal Gestore del Sistema, dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema e dai relativi Punti Ordinanti e Punti Istruttori, dai Fornitori e dai relativi Legali Rappresentanti e Operatori Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione dell'operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge. In particolare, come sopra previsto dall'art. 17, comma 8, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tali informazioni e dati potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 19 - Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle autocertificazioni da parte del Fornitore

1. La sostituzione/cessazione e l'inserimento di un nuovo od ulteriore Legale Rappresentante del Fornitore dovranno essere comunicati a Consip attraverso le



apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo Legale Rappresentante. Contestualmente a tale domanda, il Fornitore può richiedere di essere temporaneamente sospeso dal Sistema. In ogni caso Consip, qualora non vi sia un altro Legale Rappresentante abilitato nel Sistema, si riserva di sospendere l'abilitazione del Fornitore fino all'esito delle relative verifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20. Consip, a seguito della valutazione della richiesta del Fornitore e dei poteri del nuovo Legale Rappresentante e, dopo avere richiesto i chiarimenti che si renderanno eventualmente necessari, comunica al richiedente l'esito della valutazione e le eventuali relative informazioni per l'accesso al Sistema. Si evidenzia che il nuovo od ulteriore Legale Rappresentante potrà operare sul Sistema con riferimento alle procedure indette successivamente all'esito positivo della valutazione da parte di Consip. Per operare a Sistema relativamente alle procedure in corso all'atto dell'esito positivo della valutazione da parte di Consip, il nuovo Legale Rappresentante è, inoltre, tenuto a richiedere a Consip di effettuare le attività necessarie ai fini di detta operatività.

2. Prendendo atto che l'Abilitazione viene, tra l'altro, effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Fornitore ex artt. 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi il Fornitore, anche in assenza di espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza – ivi incluse, in caso di consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni di cui all'art. 18- e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l'Abilitazione conseguita e già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione, seguendo la procedura indicata sul Sito.
3. Il Fornitore prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione ai fini dell'abilitazione, comporteranno l'immediata Sospensione dell'Abilitazione del Fornitore fino al momento in cui il Fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il mancato rinnovo dell'autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla scadenza di cui sopra, comporta la Revoca dell'Abilitazione del Fornitore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.
4. Nel caso in cui più Punti Ordinanti appartenenti ad un medesimo Soggetto Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti appartenenti al medesimo Fornitore fossero abilitati agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, la richiesta di cancellazione di un Punto Ordinante o di un Legale Rappresentante non comporta in alcun modo la cancellazione degli altri Punti Ordinanti o degli altri Legali



Rappresentanti, che rimarranno abilitati al Sistema unitamente al Soggetto Aggiudicatore/Fornitore di appartenenza.

Articolo 20 – Durata, Penali, Sistemi reputazionali, Sospensione, Annullamento e Revoca della Abilitazione

1. La durata dell'Abilitazione al Sistema è disciplinata da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle autocertificazioni rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione del MEF e/o di Consip.
2. La Sospensione, l'Annullamento o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato.
Fatti salvi gli altri casi di Sospensione previsti dalle presenti Regole, nell'ipotesi di apertura di un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, della Legge n. 241/90, al Fornitore verrà – a far data dalla comunicazione di apertura del procedimento e fino alla chiusura dello stesso – temporaneamente impedito l'accesso e la partecipazione al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo.
3. Il MEF e/o Consip, in base a quanto previsto dalle presenti Regole e/o dai Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, avranno la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti del Fornitore, la Sospensione, l'Annullamento o la Revoca dell'Abilitazione, nonché l'applicazione di sistemi reputazionali che possono essere basati, tra l'altro, sull'ottemperanza del Fornitore alle Regole e/o sui riscontri dati dai Soggetti Aggiudicatori. Il MEF e/o Consip si riservano altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. L'Abilitazione potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
5. Successivamente alla Sospensione, all'Annullamento o alla Revoca dell'Abilitazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Sistema, salvo diversa espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip, e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 21 – Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori

1. Ciascun Fornitore nel predisporre il proprio Catalogo dei Prodotti e dei Servizi abilitati allo Strumento di Acquisto/Negoziazione del Sistema si impegna a



mantenerlo aggiornato, conformemente e nel rispetto di quanto disposto dalle Regole e dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per il quale il Fornitore è abilitato e opera nel Sistema.

2. Il Catalogo contiene i Prodotti e i Servizi che il Fornitore offre ai Soggetti Aggiudicatori. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi presentati nel Catalogo siano conformi alla disciplina e alle prescrizioni, anche tecniche, previste dai relativi Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione applicabili e che siano effettivamente disponibili per l'acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti.
3. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.
4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione ad essi applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore.
5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.



6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nei Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Sistema tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.
8. Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti nell'ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.

Articolo 22 – Comunicazioni

1. Ai fini dell'utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell'Area Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, , l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l'Area Comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore prendono atto che l'utilizzo dell'Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement. Non è pertanto ammesso l'impiego di tale Area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto.
3. Consip S.p.A. utilizza di regola l'Area Comunicazioni e le altre sezioni informative del Sistema per inviare e ricevere le comunicazioni con il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore inerenti gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore sono abilitati o registrati. Laddove il



Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad esempio nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara.

4. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l'invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno essere inviate attraverso gli altri recapiti indicati dal Fornitore, dai Soggetti Aggiudicatori e da Consip S.p.A. quale la casella di Posta Elettronica Certificata.
5. Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al Sistema, l'Area Comunicazioni e tutte le sezioni informative del proprio Account quale la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata da Consip S.p.A. all'interno del Sito. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del Sistema di e-Procurement, tenendo indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che indirettamente, dall'utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema.
6. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell'Area Comunicazioni del destinatario o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggiudicatore precedente.
7. Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.
8. E' fatto divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul Sito relativi agli Utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica semplice e certificata e i recapiti degli Utenti reperibili nell'ambito del Sistema di e-Procurement sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e l'effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.



Articolo 23 – Sistema informatico e registrazioni di sistema

1. Il Sistema di e-Procurement è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l'Account, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando quanto previsto dal seguente art. 24. Il tempo del sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte sul Sito.
3. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore dichiarano e riconoscono che le Registrazioni di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori gli interventi di manutenzione sul Sistema. I Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
5. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.

Articolo 24 – Documentazione e riutilizzo dei dati pubblici



1. Il Sistema si avvale di un servizio di conservazione terzo a norma utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi. A seguito delle nuove regole in materia di conservazione dei documenti informatici, il suddetto Dipartimento ha stipulato un accordo di cooperazione orizzontale con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna a seguito del quale il Sistema si avvale del servizio di conservazione del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (ParER) - accreditato presso AGID - al fine di conservare, nel rispetto delle predette nuove regole tecniche, i documenti informatici prodotti e gestiti nell'ambito del Sistema. Tra questi ultimi sono ricompresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il Sistema medesimo, quali Consip, Soggetti aggiudicatori e Fornitori, anche per quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica, nonché le stazioni appaltanti che utilizzano la piattaforma in modalità ASP.
2. Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.
3. Il Gestore del Sistema provvede in ogni caso per conto di Consip e dei Soggetti Aggiudicatori procedenti all'archiviazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di abilitazione e agli strumenti di acquisto/negoiazione che sono stati prodotti e scambiati nell'ambito del Sistema. Provvede, altresì, alle attività propedeutiche allo svolgimento della conservazione degli atti e dei documenti medesimi.
4. I documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema di e-Procurement vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell'ambito del Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare la disponibilità dei predetti documenti dall'archivio corrente del Sistema di e-Procurement. Tali documenti saranno in ogni caso archiviati dal Gestore del Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. Gli Utenti legittimati potranno chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al Soggetto Aggiudicatore che ha effettuato la procedura di acquisto cui i documenti ineriscono e, per conoscenza, a Consip, secondo le modalità indicate sul Sito.
5. I Soggetti Aggiudicatori potranno chiedere copia dei documenti relativi alle procedure di abilitazione dei Fornitori inviando a Consip apposita richiesta scritta per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato secondo le modalità indicate sul Sito.
6. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Fornitori alla documentazione amministrativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 31.



7. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 25 – Responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema

1. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad essa delegate dal MEF, Consip si limita a mettere a disposizione degli Utenti il Sistema e ad abilitare i Fornitori e i relativi Prodotti e Servizi, affidando al Gestore del Sistema individuato ai sensi dell'articolo 7, la conduzione tecnica del Sistema stesso. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può richiedere a Consip informazioni in merito ai livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In caso di violazione di tali livelli minimi di servizio, il Soggetto Aggiudicatore potrà inoltrare un'apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a sollevare le necessarie contestazioni al Gestore del Sistema. Il Soggetto Aggiudicatore dichiara di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del Sistema garantite dal Gestore del Sistema e demanda a Consip qualsiasi contestazione o reclamo nei confronti del Gestore del Sistema, accettando sin d'ora i rimedi e gli eventuali risarcimenti che Consip potrà ottenere sulla base del rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti di Consip e/o del MEF. Nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni segnalate dal Soggetto Aggiudicatore non siano di propria competenza in quanto estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo segnalerà al Soggetto Aggiudicatore, il quale potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di eventuali altri soggetti terzi.
2. L'attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell'utilizzo del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, il MEF, Consip e – eccetto quanto previsto al precedente comma 1 - il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di



danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement.

3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell'ambito del Sistema nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
4. I Soggetti Aggiudicatori ed i Fornitori, pertanto, prendono atto ed accettano che Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 26 - Contenuto del Sito e degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione del Sistema di e-Procurement

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Sistema di e-Procurement e ai relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione sono resi disponibili e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed accettati dagli Utenti.
2. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del Sito ed in generale del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziiazione a esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore.
3. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo.



4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i collegamenti posti all'interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti.
5. Le uniche garanzie relative ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione forniti tramite gli Strumenti di Acquisto/Negoziatore sono quelle rilasciate dal Fornitore. Ferme restando le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, ove previste, nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziatore, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione presentati eventualmente anche nei Cataloghi - dal Fornitore e acquistati dal Soggetto Aggiudicatore, alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori.
6. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema registrano e abilitano i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori sulla base dei requisiti e con le modalità previste dalle presenti Regole e dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziatore e non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti circa l'attività svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento dei Fornitori e comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Articolo 27 – Responsabilità del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore e manleva

1. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziatore da parte del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore, inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo 20, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si riservano il diritto di assumere le determinazioni che si riveleranno opportune, adottare i necessari provvedimenti e agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dal MEF, da Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziatore o comunque di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema di e-Procurement, degli Strumenti di Acquisto/Negoziatore o della violazione della normativa vigente, inclusa la



violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 28 – Proprietà intellettuale

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa.
2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e Legali Rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare – anche tramite il Gestore del Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali loro proprie o comunque con il Sistema di e-Procurement tutto il materiale, le informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni distintivi, ed in generale tutti i Prodotti protetti da diritti di proprietà industriale ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o comunque immessi nel Sistema in occasione dell'utilizzo del Sistema di e-Procurement.
3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto nel Sito sono di proprietà di Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro rispettivi autori.
4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip o del Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l'attività ed i servizi di Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta del loro titolare.
5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili all'interno del Sito esclusivamente per compiere le attività previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:
 - i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al funzionamento del Sistema di e-Procurement. In ogni caso, salvo diversa espressa indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;
 - in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 2003-2014 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai trattati internazionali in materia di diritto d'autore";
 - i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni presenti nel Sito;



- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non possono essere rimosse.

6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di terzi che appaiano nel Sito.

Articolo 29 - Normativa applicabile

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziare dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione e, in generale, dalla legge italiana e comunitaria, incluso il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i., il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy). Per quanto non espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziare, il Sistema di e-Procurement, gli Strumenti di Acquisto/Negoziare e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del Sistema – inclusi i Contratti di approvvigionamento dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione stipulati tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitori - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari summenzionate.

Articolo 30 – Privacy

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., oltre ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali), nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 31 – Accesso agli atti

1. I Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., inoltrando apposita richiesta al Soggetto Aggiudicatore competente. In particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione i Fornitori saranno



tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Consip, nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto previsto dal “Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Consip” pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it www.consip.it, mentre per quanto concerne i singoli Strumenti di Acquisto/Negoziare e i relativi procedimenti i Fornitori dovranno rivolgersi al Soggetto Aggiudicatore procedente e al relativo Responsabile del procedimento.

2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 32 – Richieste, contestazioni e segnalazioni

1. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere tecnico, inerente l'utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla Registrazione e all'Abilitazione, potranno, ove messo a disposizione degli utenti, essere rivolte al *Call Center* presso i recapiti indicati nel Sito e seguendo le modalità ivi indicate.
2. Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziare dovranno essere trasmesse al Soggetto Aggiudicatore competente con riferimento alla procedura di acquisto cui si riferiscono e a Consip, per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato secondo le modalità indicate sul Sito.



Parte II – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è uno degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, i Soggetti Aggiudicatori sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.
3. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dai Soggetti Aggiudicatori nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
4. Le disposizioni della Parte I delle presenti Regole si applicano al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, salvo che non siano espressamente derogate o incompatibili con le disposizioni che disciplinano il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e i singoli Bandi di Abilitazione al Mercato Elettronico.
5. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati in ottemperanza alle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) , nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Articolo 34 - Definizioni relative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In aggiunta alle definizioni dell'art. 1 della Parte Generale, con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ciascuno dei seguenti



termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Capitolato d'Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico, Capitolato d'Oneri: uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori al Mercato Elettronico;

Capitolato tecnico: l'allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche che devono possedere i Prodotti e i Servizi offerti dal Fornitore nel Mercato Elettronico;

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i singoli bandi del Mercato Elettronico e per la quale il Fornitore può richiedere l'Abilitazione o l'estensione dell'Abilitazione;

Catalogo elettronico: l'elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Condizioni Particolari di RDO: le specifiche condizioni e documenti che disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Soggetto Aggiudicatore intende ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Soggetto Aggiudicatore intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture ad esso applicabili;

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d'oneri e i relativi Allegati – i Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e



l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Domanda di abilitazione: il documento che il soggetto richiedente l'abilitazione deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement;

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti/Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità Minima Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Prodotti mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una RDO;

Ordine Diretto (ODA): Strumento di Acquisto mediante il quale il Soggetto Aggiudicatore predispone e invia al Fornitore la manifestazione di volontà per l'acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;



Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli Strumenti di Acquisto/Negoziiazione del Mercato Elettronico;

Richiesta di Offerta (RDO): Strumento di Negoziiazione mediante il quale il Soggetto Aggiudicatore invia l'invito ad offrire ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Regole;

Scheda merceologica: tabella contenente l'elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Prodotti/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati;

Sottocategoria merceologica: area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori.

Articolo 35 – Capitolati d'Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. Consip provvede ad abilitare i Fornitori al Mercato Elettronico attraverso appositi Capitolati d'Oneri di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie e aperti per tutta la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
2. I Capitolati d'Oneri di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 36, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.
3. I Capitolati d'Oneri vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sui Siti indicati nel Capitolato d'Oneri.
4. I Capitolati d'Oneri di abilitazione indicano, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti, servizi o lavori di manutenzione in cui è organizzato il Mercato Elettronico ed è suddiviso il Capitolato d'Oneri;



- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei Prodotti o lavori di manutenzione, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i Prodotti e servizi offerti dai Fornitori;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico;
 - e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del Mercato Elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.
5. Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che darà luogo al relativo provvedimento di diniego, Annullamento o revoca dell'Abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m., e realizzate con riferimento alle categorie di merceologiche relative al Capitolato d'Oneri in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l'Abilitazione.
6. I Capitolati d'Oneri di Abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del presente articolo e consentono ai Fornitori di presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun Capitolato d'Oneri. Nel corso della vigenza del Capitolato d'Oneri, Consip potrà aggiornare, integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.
7. Tutti i Fornitori che, tramite il proprio Legale Rappresentante, dimostrino di possedere i requisiti indicati nel relativo Capitolato d'Oneri di Abilitazione potranno essere abilitati al Mercato Elettronico, nel rispetto delle condizioni contenute nel Capitolato d'Oneri di Abilitazione medesimo e delle disposizioni delle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 36-37-38.
8. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto di seguito indicato. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun



Capitolato d'Oneri di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei Contratti Pubblici, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. Sono ammessi a richiedere l'abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. Resta fermo che la partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 36 – Domanda di Abilitazione al MEPA

1. L'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 37-38 e dall'apposito Capitolato d'Oneri di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana. La Domanda di Abilitazione può contenere anche un Catalogo di Prodotti e Servizi che il Fornitore intende offrire nel Mercato Elettronico, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 38.
2. I Fornitori interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di Abilitazione disponibile sul Sito, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale ed inviandola a Consip, conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della Domanda di abilitazione si applica l'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici e di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio/aggregazione e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate o retiste con cui il consorzio/aggregazione



intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del consorzio/aggregazione, ciascuna delle imprese consorziate/retiste indicate nella Domanda di Abilitazione dovrà produrre a Sistema la propria Domanda di Abilitazione, resa e sottoscritta con Firma Digitale da parte del legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici non iscritti alla C.C.I.A.A., il Consorzio medesimo dovrà produrre copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, l'aggregazione deve altresì allegare copia del contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici.

4. Le imprese partecipanti ad una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ovvero ad un consorzio abilitati al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente al MEPA quali operatori economici individuali, fermi restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento alla aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
5. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che fornirà a MEF, a Consip ed al Gestore del Sistema e ai Soggetti Aggiudicatori in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 delle presenti Regole.
6. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del Mercato Elettronico.
7. Il Fornitore che ha presentato una Domanda di abilitazione o conseguito l'abilitazione al Mercato Elettronico sulla base di un determinato Capitolato d'Oneri può chiedere in qualsiasi momento l'abilitazione al Mercato Elettronico con riferimento ad altri Capitolati d'Oneri o ad altre Categorie dello stesso



Capitolato d'Oneri, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti dal Capitolato d'Oneri di abilitazione per il quale intende essere abilitato.

8. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del successivo art. 46, comma 7, è rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione.

Articolo 37 – Concessione dell'Abilitazione al MEPA al Fornitore

1. Le Domande di Abilitazione verranno esaminate da Consip, la quale, nello svolgimento dell'istruttoria, potrà avvalersi di strutture di supporto all'uopo nominate. Consip si riserva di richiedere ai Fornitori di completare, regolarizzare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della Domanda di Abilitazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i Fornitori dovranno far pervenire le integrazioni, regolarizzazioni e/o chiarimenti richiesti, pena il diniego di Abilitazione. A tale fine, è prevista un'apposita procedura di cosiddetta "Riassegnazione", attraverso la quale Consip richiede al fornitore i chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è effettuata da Consip ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 ed assolve altresì all'onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
2. Preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e dei Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri di Abilitazione in capo al Fornitore richiedente, entro il termine e con le modalità indicate dal Capitolato d'Oneri di Abilitazione, Consip emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente. L'abilitazione dei Fornitori avrà la durata prevista dal relativo Capitolato d'Oneri sulla base del quale è stata richiesta.

Articolo 38 – Cataloghi di Prodotti e Servizi

1. Al momento della Domanda di Abilitazione, così come durante l'Abilitazione al MEPA, il Fornitore abilitato dovrà proporre, laddove non diversamente specificato dal Capitolato Tecnico del singolo Capitolato d'Oneri di Abilitazione, un Catalogo contenente i Prodotti e Servizi che offre ai Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto dei Documenti del Mercato Elettronico e, di volta in volta, dei Capitolati d'Oneri di Abilitazione per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico. A tal fine il Fornitore dovrà seguire le relative istruzioni presenti sul Sito.



2. Consip si riserva di procedere alla sospensione del Fornitore nel caso in cui non sia presente, per un periodo superiore a 6 mesi, nel Mercato Elettronico un Catalogo.
3. Al Catalogo e ai Prodotti e Servizi ivi indicati si applica, in particolare, l'art. 21 delle presenti Regole. Consip non effettua controlli o verifiche di sorta, formali o sostanziali, sui Cataloghi di Prodotti e Servizi inviati dal Fornitore e pubblica i Cataloghi contenenti i Prodotti o i Servizi come richiesti dal Fornitore. Consip si riserva comunque la facoltà di effettuare ogni controllo e verifica di sorta sui Cataloghi, anche a campione, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 3, nonché dall'art. 21, comma 4, delle presenti Regole e di adottare i provvedimenti conseguenti, inclusa la cancellazione e la sospensione di Prodotti e Servizi dai Cataloghi dei Fornitori, dandone immediata comunicazione, ove possibile, al Fornitore.
4. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti nell'ambito del Mercato Elettronico, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Si applicano, in particolare, gli artt. 42 e seguenti delle presenti Regole.

Articolo 39 – Durata, Sospensione, Annullamento e Revoca dell'Abilitazione al MEPA

1. La durata dell'Abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico è indicata nei relativi Capitolati d'Oneri.
2. Fermo restando le cause di applicazione di penali, Sospensione, Annullamento e Revoca previste espressamente nelle Regole e/o nei restanti Documenti del Mercato Elettronico, il MEF e/o Consip si riservano il diritto di sospendere per un periodo di tempo determinato ovvero di annullare o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico, senza che il Fornitore o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento. L'Annullamento, la Sospensione o la Revoca potranno essere disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste, come ad esempio in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni sostitutive da parte del Fornitore: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato. L'Abilitazione del Fornitore potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione.
3. Successivamente all'Annullamento, alla Sospensione o alla Revoca dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del Mercato Elettronico, salva diversa



espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 40 – Stato di Sospensione e Revoca

1. Durante lo stato di Sospensione, i Soggetti Aggiudicatori non potranno effettuare acquisti dal Catalogo del Fornitore e il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta a RDO. Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, il Fornitore sospeso può accedere alla propria area Comunicazioni e, qualora lo richieda, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate.
2. Nel caso di Annullamento o Revoca dell'Abilitazione, il Fornitore viene escluso dal Mercato Elettronico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo del Mercato Elettronico. Si evidenzia che, ferma l'immediata efficacia del provvedimento di Annullamento o Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento o Revoca medesimo, decorso il suddetto termine non sarà più consentito l'accesso al Sistema.
3. Il Fornitore, qualora ne faccia richiesta, riceverà l'elenco degli ordini ricevuti prima della sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate, purché la sua offerta sia anteriore alla Revoca o all'Annullamento.

Articolo 41 – Richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico

1. Tramite apposita comunicazione secondo le modalità indicate sul Sito, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata a Consip, con le modalità previste nel Sito ciascun Fornitore ha facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RDO che eventualmente pervenissero dai Soggetti Aggiudicatori. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RDO del Soggetto Aggiudicatore prima della richiesta di disabilitazione ovvero gli Ordini Diretti ricevuti prima della disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti.



3. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i Cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del Fornitore.

Articolo 42 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi - Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati

1. Il Catalogo di Prodotti e/o Servizi pubblicato dal Fornitore deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul Sito e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun Capitolato d'Oneri di abilitazione. Resta fermo, pertanto, l'obbligo per il Fornitore abilitato al MEPA di applicare ai Soggetti Aggiudicatori che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordine Diretto i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun Capitolato d'Oneri di Abilitazione, successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.
2. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna e l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto dall'art. 49. In ogni caso il Fornitore non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Capitolato d'Oneri relativo al Prodotto/Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.
3. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di Prodotti/Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili. Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione,



né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.

4. Come previsto dall'art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione ad esso applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere anche nell'eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e nell'immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l'altro, si riserva di disporre la cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei termini eventualmente previsti, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore. Si rammenta, altresì, che il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti a Catalogo, sull'andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l'altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.
5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
7. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non possono in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Mercato Elettronico tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori.

Articolo 43 – Formazione e pubblicazione del Catalogo



1. Il Catalogo è pubblicato seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dal Fornitore può essere sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti dal Sistema (cd. "normalizzazione"). Il Fornitore riconosce ed accetta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 delle presenti Regole, le liste e i Cataloghi di Prodotti e Servizi e dei relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati all'interno del Sito e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del Mercato Elettronico e di terzi in genere, quali dati e informazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
2. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi inseriti nel Catalogo e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 44 – Modifica e Integrazione del Catalogo

1. In qualsiasi momento il Fornitore abilitato al MEPA potrà eliminare un Prodotto/Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei Prodotti/Servizi contenute nel Catalogo attraverso le apposite procedure previste sul Sito. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dal Fornitore con Firma Digitale. E' in ogni caso fatta salva la validità e l'efficacia dell'offerta contenuta nel Catalogo pubblicato sul Sito fino al termine fissato da ciascun Capitolato d'Oneri di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della modifica dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 delle presenti Regole.
2. Qualsiasi modifica effettuata sui Cataloghi sarà valida ed efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sito, fatta salva l'ulteriore validità ed efficacia dell'offerta precedentemente pubblicata fino al termine fissato da ciascun Capitolato d'Oneri di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della sua modifica o eliminazione, ai sensi dell'articolo 42 delle presenti Regole.
3. Il Fornitore abilitato può effettuare in qualsiasi momento l'integrazione del proprio Catalogo con l'inserimento di nuovi Prodotti/Servizi inerenti il Capitolato d'Oneri e/o la Categoria per il quale è stato abilitato, attraverso le procedure di integrazione del Catalogo previste dal Sistema.

Articolo 45 - Eliminazione dei Cataloghi

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 42, Consip potrà procedere alla rettifica e all'eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più



Prodotti/Servizi contenuti nei Cataloghi del Mercato Elettronico, dandone eventualmente comunicazione motivata al Fornitore. Consip potrà esercitare tale facoltà nel caso in cui, ad esempio, in occasione di verifiche riscontri la mancata conformità di uno o più Prodotti/Servizi ai requisiti previsti dal Capitolato d'Oneri, anche così come successivamente modificato nel corso del tempo rispetto alla versione iniziale, e il Fornitore non abbia provveduto ad aggiornare il proprio Catalogo. Consip si riserva altresì di disporre la cancellazione automatica dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di procedure di acquisto ovvero che non siano stati aggiornati nei dodici mesi precedenti, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore.

2. L'eliminazione dei Prodotti/Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori a decorrere dalla data dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti dal Fornitore abilitato.

Articolo 46 – Procedure di acquisto di Prodotti e Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. In conformità a quanto disposto dagli artt. 3 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, i Soggetti Aggiudicatori abilitati al Mercato Elettronico, tramite i propri Punti Ordinanti, possono effettuare acquisti sotto soglia:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) mediante affidamento diretto con acquisti a catalogo.
2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta per acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del Mercato Elettronico contratti con i Fornitori abilitati al MEPA.
3. L'utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia.
4. La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Soggetti Aggiudicatori per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di



esclusiva competenza e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore procedente, anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.

5. La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente. Nell'ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dai Soggetti Aggiudicatori, sarà possibile ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MePA.
6. Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la compatibilità degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
7. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente. In particolare, è integralmente rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate dal Fornitore in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione. Resta fermo che il Soggetto aggiudicatore potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
8. Consip si limita a mettere a disposizione il Sistema del Mercato Elettronico e non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dai Soggetti Aggiudicatori procedenti, ferma restando la facoltà di effettuare i controlli di cui all'art. 18 comma 3 delle Regole ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni all'esito dei medesimi.



Articolo 47 – Acquisto mediante Ordine Diretto

1. Considerato che i Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di Prodotti e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, delle presenti Regole, il Punto Ordinate che intende acquistare un Prodotto o un Servizio direttamente da Catalogo concludendo un Contratto con il Fornitore abilitato al MEPA, senza effettuare Richieste di Offerta, predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto, compilando l'apposito modulo d'Ordine presente sul Sito e sottoscrivendolo con Firma Digitale.

Articolo 48 – Compilazione ed invio dell'Ordine Diretto

1. Il modulo d'Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi espressamente indicati come "obbligatori", in conformità alle istruzioni contenute nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del Mercato Elettronico. In ogni caso, il Punto Ordinate è tenuto a verificare la completezza dell'Ordine Diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso applicabili, essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via esclusiva del contenuto dell'Ordine e del processo di acquisto cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma Digitale dal Punto Ordinate e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del Sito. A seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato digitalmente, il Sistema provvederà automaticamente a notificare al Fornitore una comunicazione con cui verrà dato conto della presenza dell'Ordine a Sistema.

Articolo 49 – Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto

1. L'Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Prodotti o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordine e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Prodotto/Servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Prodotto o il Servizio abilitato. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che



regolamenta la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.

3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5, nonché all'ipotesi di Ordine Diretto non eccedente le 100 righe.
4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordine Diretto è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Punto Ordinate entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dell'Ordine Diretto a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinate.
5. Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinate di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinate. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al Punto Ordinate a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.
6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordini Diretti ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare al Punto Ordinate il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinate. Nel caso in cui



il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordine inviato dal Punto Ordinante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordine Diretto entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto o del Servizio, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Soggetti Aggiudicatori. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione al Punto Ordinante entro il termine previsto (quattro giorni solari successivi al ricevimento dell'Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Prodotti/Servizi venduti dal Fornitore sulla base degli Ordini Diretti e non tramite RDO o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

Articolo 50 – Acquisto tramite RDO

1. Il Punto Ordinante, che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso una procedura che prevede l'acquisizione di una o più Offerte, potrà utilizzare le apposite procedure di Richiesta di Offerta - RDO previste dal Sistema, individuando e descrivendo i Prodotti/servizi/lavori di manutenzione oggetto della RDO e selezionando i Fornitori ai quali inviare la RDO. Il Punto Ordinante, ove ne sussistano i presupposti normativi, potrà ricorrere alla RDO verso un unico fornitore.
2. La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell'ambito del procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente Prodotti/servizi/lavori di manutenzione conformi alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato d'Oneri. Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore saranno pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo 53, le Condizioni Generali di contratto relative al Prodotto/servizio/lavoro di manutenzione oggetto della RDO.
3. Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO.
4. A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative Offerte, il Punto Ordinante è tenuto ad indicare, tenuto conto dei principi generali fissati dal Codice dei Contratti Pubblici, nell'apposito modulo di RDO un termine, congruo e sufficiente, entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi



dell'articolo 49 delle Regole e potrà pertanto essere eventualmente accettata dal Soggetto Aggiudicatore.

5. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione, anche qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni del Soggetto Aggiudicatore precedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 51 – Risposta alla RDO

1. Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore.
2. L'Offerta di Prodotti o servizi o lavori di manutenzione non conformi alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato d'Oneri costituisce violazione delle presenti Regole.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui il Fornitore offerente sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo Codice, ovvero una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese concorrono.
4. Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.



Articolo 52 – Chiusura della RDO e conclusione del Contratto

1. Il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
2. Nel caso di RDO avente ad oggetto più Prodotti e/o Servizi e/o Lavori di manutenzione, il Sistema fornirà un'unica graduatoria complessiva delle Offerte pervenute da ciascun Fornitore; l'accettazione del Soggetto Aggiudicatore dovrà avere ad oggetto l'intera Offerta del Fornitore prescelto. Nel caso di RDO divise in lotti il Sistema fornirà una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In ogni caso, l'idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore da parte del Soggetto Aggiudicatore dipende dai criteri scelti ed utilizzati dal Soggetto Aggiudicatore per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare il Contratto.
3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili al Soggetto Aggiudicatore procedente, il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "Documento di Stipula", che costituisce il Contratto e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine.
 - b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.
4. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a verificare la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO.



Articolo 53 – La conclusione del Contratto

1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l’apposita sezione del sistema denominata “Dati e Documenti di Stipula”.
2. Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema.
3. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
4. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione (Prodotto, servizio o lavoro di manutenzione) oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell’apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell’articolo 42 delle Regole; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, e dell’acquisizione della relativa documentazione, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

Articolo 54 - Informazioni sull’esecuzione del Contratto

1. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a fornire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema, anche attraverso l’apposita sezione presente sul Sito. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che



sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.

2. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all'art. 18, comma 3, delle Regole, in relazione all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 55 – Violazione delle Regole e dei Documenti del Mercato Elettronico

1. Nell'ambito dei poteri spettanti a Consip per la gestione del Mercato Elettronico, questa vigila sul rispetto delle presenti Regole e di quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico da parte degli Utenti, provvedendo all'accertamento delle relative violazioni.
2. In caso di violazione delle presenti Regole o dei Documenti del Mercato Elettronico da parte del Fornitore, Consip invia a quest'ultimo una comunicazione scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione contestata al Fornitore. Entro quindici giorni solari successivi dall'invio della contestazione, il Fornitore può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a comunicare al Fornitore la propria motivata decisione in merito alla violazione contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta giorni solari successivi all'invio della comunicazione di contestazione al Fornitore, fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in merito al provvedimento da adottare.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione delle presenti Regole e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte di Consip ai sensi del comma 2 del presente articolo:
 - l'invio non autorizzato ai Soggetti Aggiudicatori di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, in qualunque forma esso avvenga;
 - l'inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - la replica di righe di catalogo con Prodotti/Servizi sostanzialmente identici.
4. Le eventuali segnalazioni da parte dei Soggetti Aggiudicatori relative alle violazioni delle Regole, di cui all'art. 27, comma 2, dovranno essere inviate a Consip per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale, secondo le modalità indicate nel Sito.



5. L'accertamento di una o più violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la segnalazione in un'apposita sezione visibile agli Utenti del MEPA in applicazione del sistema reputazionale, ove previsto e reso disponibile come funzionalità all'interno del Mercato Elettronico, la Sospensione dell'abilitazione fino a 12 mesi, ai sensi dell'art. 39 e/o l'applicazione di apposite penali e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti da Consip e/o da terzi ai sensi degli artt. 18 e 27 delle Regole.
6. E' fatta comunque salva la possibilità per Consip di valutare che anche una singola violazione delle Regole, inclusa una delle violazioni esemplificativamente indicate al comma 3, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito – e come tale produttivo di penali e danni risarcibili – e/o autonoma causa di Sospensione, Annullamento, Revoca o Diniego dell'Abilitazione, anche prescindendo dall'accertamento di cui al comma 2.
7. In caso di violazione delle Regole, degli altri Documenti del Mercato Elettronico e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l'invio di comunicazioni, in caso di mancata osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell'ambito del Mercato Elettronico, Consip si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati, oltre all'adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione, Annullamento e Revoca ed alle eventuali conseguenze relative all'Abilitazione o alla Registrazione al Mercato Elettronico.

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	2065045
Nome Gara	Gara a procedura aperta per l'appalto di fornitura di licenze d'uso microsoft enterprise agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 (quinta edizione) per le pubbliche amministrazioni
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Licenze Microsoft Enterprise Agreement)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	BOZZO MAGRINI GIAN LUCA

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	TELECOM ITALIA SPA Società per Azioni
Partita IVA	00488410010
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	00488410010
Codice Ditta INAIL	3441073
n. P.A.T.	08315476
Matricola	7036858465

aziendale INPS	
CCNL applicato	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Settore	TELECOMUNICAZIONI
Indirizzo sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO (MI)
Telefono	800333666
Fax	800333669
PEC Registro Imprese	GESTIONE.CONVENZIONI@PEC.TELECOMITALIA.IT
Offerta sottoscritta da	MATERAZZI MASSIMILIANO

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Microsoft Enterprise Agreement 5
Metaprodotto	Software per automazione uffici
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Sconto % offerto	25

OFFERTA ECONOMICA: 25,00 Sconto percentuale Venticinque Sconto percentuale

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata della Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del fornitore aggiudicatario (solo ove la documentazione di gara preveda espressamente le verifiche ispettive) i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, nella misura indicata negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**